

CODICE
DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

TITOLO I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina in modo esclusivo e unitario le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese; ove la crisi o l'insolvenza di dette imprese non siano disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice, con prevalenza di quella aperta per prima;

b) liquidazione coatta amministrativa speciale ai sensi dell'articolo 294, primo comma, lettera a), con riguardo alle imprese di cui all'articolo 296;

c) liquidazione coatta amministrativa ordinaria conseguente all'accertamento di irregolarità e da parte dell'autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 294, primo comma, lettera b), di cui al Capo III del Titolo VII.

3. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. Resta ferma l'applicabilità dei principi generali stabiliti dal presente codice, in quanto compatibili con le discipline previste dalle leggi speciali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente codice si intende per:

(1) "crisi": lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza

dei flussi di cassa prospettici a far fronte *regolarmente* alle obbligazioni pianificate;

(2) “insolvenza”: lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;

(3) “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice;

(4) “impresa minore”: l’impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti; b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti; c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila. I predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.

(5) “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta; si considerano consumatori anche le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti estranei a quelli sociali;

(6) “società pubbliche”: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

(7) “grandi imprese”: le imprese che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: duecentocinquanta;

(8) “gruppo di imprese”: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: (a) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; (b) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

(9) “gruppi di imprese di rilevante dimensione”: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, commi sesto e settimo, della

direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

(10) “parti correlate”: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nell’articolo 1 dell’allegato 1 del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate di cui alla delibera della Consob del 12 marzo 2010 n. 17221 e successive modifiche e integrazioni; in particolare, si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale;

(11) “centro degli interessi principali del debitore” (in sigla “COMI”): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

(12) “liquidazione giudiziale”: la procedura concorsuale già denominata fallimento;

(13) “liquidazione controllata da sovraindebitamento”: la procedura di liquidazione destinata ai debitori indicati al numero 3;

(14) “albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 18 delle disposizioni di attuazione del Codice, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell’ambito delle procedure concorsuali previste dal presente Codice;

(15) “professionista indipendente”: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: a) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; b) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; c) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; in particolare, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

(16) “misure protettive”: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, e che consistono, in particolare: a) nella inammissibilità di azioni esecutive o cautelari individuali sul patrimonio o l’impresa del debitore; b) nella sospensione dei processi esecutivi o cautelari pendenti; c) nel divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione se non concordati; in tali casi, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le scadenze non si verificano;

(17) “misure cautelari”: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

(18) "classe di creditori": l'insieme di creditori raggruppati secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

(19) "crediti postergati": i crediti la cui soddisfazione viene posposta, per legge o per volontà delle parti, alla soddisfazione di tutti i restanti crediti interessati dalla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

(20) "contratti pendenti": i contratti stipulati dal debitore che alla data della domanda di regolazione della crisi, ovvero alla data di apertura della liquidazione giudiziale, risultino ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti;

(21) "prova di convenienza": la verifica che il creditore dissenziente viene soddisfatto nelle procedure disciplinate dal presente codice in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

(22) "comunicazione tramite PEC o PEC-ID": la comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo la normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici;

(23) "domicilio digitale": l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, denominato «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea.

(24) "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" (in sigla "OCC"): gli organismi regolamentati dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente Codice, in favore dei debitori di cui al numero (3).

(25) "organismi di composizione della crisi di impresa" (in sigla "OCRI"): gli organismi disciplinati dal Capo II del Titolo III del presente Codice, con il compito di gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e la fase della composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle indicate al numero (4).

Capo II

Principi generali

Sezione I

Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 3

Finalità delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

1. Obiettivo delle procedure disciplinate dal presente codice è pervenire al miglior soddisfacimento dei creditori salvaguardando i diritti del debitore, nonché, ove questi eserciti un'attività d'impresa, favorire il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche attraverso la rilevazione tempestiva della crisi medesima, in vista di soluzioni concordate con tutti o parte dei creditori, ovvero, in difetto, il proficuo avvio di una procedura liquidatoria.

Articolo 4

Diritti ed obblighi del debitore

1. Il debitore deve assumere le obbligazioni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

2. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

3. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

4. Tutti i debitori hanno diritto ad un accesso agevole e non eccessivamente costoso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nel cui ambito non possono farsi carico dei compensi spettanti ai consulenti legali, finanziari o industriali dei propri creditori; ogni patto contrario è nullo.

Articolo 5

Doveri delle parti

1. Nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo correttezza e buona fede, non tacendo alcuna informazione rilevante, collaborando all'obiettivo della migliore soluzione della crisi e non utilizzando gli strumenti a loro disposizione per scopi incompatibili con le finalità della procedura.

2. In particolare, il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la regolazione della crisi o dell'insolvenza in modo da conservarne l'integrità e il valore nell'interesse prioritario dei creditori.

3. In particolare, i creditori hanno il dovere di:

a) collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede stragiudiziale e giudiziale, al fine di raggiungere prioritariamente una soluzione concordata;

b) non ostacolare irragionevolmente le trattative tra il debitore e gli altri creditori;

c) rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Articolo 6

Doveri dei professionisti

1. Nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e durante le trattative che le precedono, i professionisti incaricati dalle parti o nominati dal giudice o dagli organi preposti, hanno il dovere di:

a) svolgere il loro mandato con professionalità, diligenza, correttezza e prudenza, a tutela del buon esito della procedura e degli interessi delle parti coinvolte;

b) contenere in modo ragionevole e proporzionato la durata ed il costo delle prestazioni rese;

c) rispettare il dovere di riservatezza sulle notizie apprese nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 7

Doveri delle autorità preposte

1. Le procedure stragiudiziali e giudiziali disciplinate dal presente codice sono trattate dagli organi amministrativi e giudiziari ad esse preposti in modo sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti ed avuto riguardo anche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavoratori.

2. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

3. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente della sezione specializzata in materia concorsuale vigila sull'osservanza del suddetto principio e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

4. Le controversie di cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure concorsuali sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni

adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Sezione II

Economicità delle procedure

Articolo 8

Articolo 8

Disciplina dei costi professionali e di consulenza

1. I compensi complessivamente pattuiti per le prestazioni professionali e di consulenza rese a vario titolo dai professionisti e consulenti incaricati dal debitore in funzione o in occasione di una delle procedure disciplinate dal presente codice sono proporzionalmente ripetibili nell'ambito delle procedure medesime e revocabili nella procedura di liquidazione giudiziale eventualmente aperta, per la parte eccedente gli importi per scaglioni di seguito indicati:

a) per le prestazioni correlate al piano di risanamento attestato, la somma pari al 10% fino a centomila euro, al 7% da centomila a cinquecentomila euro, al 5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 2% da uno fino a dieci milioni di euro e all'1% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione del professionista indipendente;

b) per le prestazioni correlate all'accordo di ristrutturazione dei debiti, la somma pari al 15% fino a centomila euro, al 10% da centomila a cinquecentomila euro, al 7% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 3% da uno fino a dieci milioni di euro, all'1,5% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa;

c) per le prestazioni correlate al concordato preventivo, la somma pari al 20% fino a centomila euro, al 15% da centomila a cinquecentomila euro, al 10% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 6% da uno fino a dieci milioni di euro, al 3% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa; per il concordato preventivo liquidatorio ed il concordato giudiziale le percentuali predette sono ridotte della metà;

d) per le prestazioni correlate alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa, la somma pari al 2,5% fino a centomila euro, al 2% da centomila a cinquecentomila euro, all'1,5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, all'1% da uno fino a dieci milioni di euro, allo 0,5% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria depositata dal debitore a norma dell'articolo 43.

2. Prima del deposito della domanda relativa alla procedura cui si riferiscono, gli acconti sul compenso per le prestazioni di cui al primo comma sono consentiti nei limiti del 25%; i pagamenti effettuati per la parte eccedente sono revocabili.

Articolo 9

Prededucibilità dei crediti

1. Sono prededucibili:

- a) i crediti così espressamente qualificati dalla legge;
- b) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al Capo II del Titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- c) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% e a condizione che l'accordo sia omologato;
- d) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 51 del presente codice;
- e) i crediti sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali necessarie per legge o richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'organismo di composizione assistita della crisi.

Sezione III

Principi di carattere processuale

Articolo 10

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza proposte dai soggetti legittimati sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta al superamento della crisi con mantenimento della continuità aziendale, anche in capo a diverso imprenditore, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.

3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande

alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza.

Articolo 11

Durata massima delle misure protettive

1. La durata cumulativa delle misure protettive di cui all'articolo 2, numero 16 concesse nei procedimenti e procedure disciplinati dal presente codice non può superare il periodo, anche discontinuo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi e proroghe.

Articolo 12

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti previsti dal presente codice, salvo che non sia diversamente disposto.

2. Il patrocinio del difensore nelle procedure disciplinate dal presente codice è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti, al di fuori dei quali la parte può stare in giudizio personalmente.

Articolo 13

Comunicazioni telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsi.

2. Gli organi di cui al comma precedente assegnano un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:

a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsi;

b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;

c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice-

3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura o al provvedimento di archiviazione giudiziale di cui all'articolo 239,

comma 9, gli organi di cui al comma 3 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del Codice dell'amministrazione digitale.

6. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

Sezione IV

Giurisdizione internazionale

Articolo 14

Debitore con centro degli interessi o dipendenza in Italia

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura concorsuale regolata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Prima di aprire una procedura concorsuale ai sensi del presente Codice il giudice accerta la sussistenza in Italia del centro degli interessi principali o della dipendenza.

3. In caso di applicazione del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il giudice dichiara altresì se la procedura che viene aperta è principale, secondaria o territoriale.

4. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura concorsuale è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione, da chiunque vi abbia interesse. Si applica l'articolo 55.

5. La giurisdizione italiana di cui al primo comma sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

Articolo 14-bis

Impegno unilaterale al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza

1. L'amministratore della procedura di insolvenza aperta in uno Stato Membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, vincolato dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, formula per iscritto in lingua italiana l'impegno ai sensi dell'articolo 36 del medesimo Regolamento nei confronti dei creditori locali come in questo definiti e relativamente ai beni situati in Italia.

2. L'amministratore di cui al comma 1 informa i creditori locali conosciuti, i quali votano e approvano l'impegno secondo le regole in materia di voto e

calcolo delle maggioranze previste per il concordato preventivo ai sensi degli articoli da 112 a 116.

3. I creditori locali possono chiedere al tribunale competente con riguardo al luogo in cui si trova la dipendenza del debitore le misure idonee ad assicurare il rispetto dell'impegno, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 9 del Regolamento.

4. L'amministratore di procedura di insolvenza principale di cui all'allegato A del Regolamento aperta in Italia, al fine di evitare l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza in altro Stato Membro, formula per iscritto impegno, con autorizzazione del giudice delegato.

5. Allo stesso giudice i creditori locali di cui al precedente comma 4 possono chiedere le misure di cui all'articolo 36, paragrafi 7 e 8 del Regolamento.

6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 5 sono reclamabili ai sensi dell'articolo 129, in quanto compatibile.

Articolo 14-ter

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni e provvedimenti stranieri relativi a procedure concorsuali

1. In deroga alla legge 31 maggio 1995 n. 218, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti stranieri, compresi i provvedimenti temporanei e provvisori, ai quali non sia applicabile il Regolamento (UE) 2015/848 né altra normativa dell'Unione europea, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

2. Fatte salve le convenzioni internazionali, il provvedimento straniero che apre una procedura concorsuale è riconosciuto o eseguito in Italia su istanza di chi vi abbia interesse a condizione che:

a) esso sia pronunciato nello Stato in cui il debitore, al momento della domanda di apertura, ha il COMI o una dipendenza;

b) l'atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del debitore e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) esso non sia contrario a un provvedimento di apertura pronunciato in Italia dal tribunale o altra autorità che ha dichiarato la propria giurisdizione in base al criterio del COMI;

d) esso produca effetti secondo la legge dello Stato d'origine;

e) non sia stata presentata in Italia nei confronti del medesimo debitore, prima dell'apertura della procedura concorsuale straniera, domanda di apertura di una procedura concorsuale davanti al tribunale o altra autorità del luogo in cui il debitore ha il COMI;

f) le sue disposizioni non producano effetti contrari all'ordine pubblico.

3. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente non si applicano se il provvedimento straniero è stato pronunciato nello Stato in cui il debitore ha una dipendenza e la procedura aperta ha effetti territoriali.

4. I commi precedenti si applicano inoltre al riconoscimento e all'esecuzione:

a) delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura straniera la cui apertura è stata riconosciuta in Italia;

b) delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura straniera di cui alla lettera a) e che le sono strettamente connesse, anche se pronunciate da altro giudice, purché siano passate in giudicato;

c) dei provvedimenti conservativi pronunciati dopo la domanda di apertura della procedura di cui alla lettera a).

5. Quando sia necessario procedere ad attuazione o esecuzione forzata, il provvedimento straniero di cui ai commi 2 o 4 costituisce titolo per l'attuazione o per l'esecuzione forzata, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di riconoscimento.

6. L'istanza per il riconoscimento o l'esecuzione si propone al tribunale del luogo in cui il debitore ha il COMI o la dipendenza o, in mancanza, del luogo di attuazione del provvedimento di apertura ovvero degli altri provvedimenti di cui al comma 4. In caso di richiesta di misure protettive, cautelari o provvisorie l'istanza potrà altresì essere proposta al tribunale del luogo di esecuzione di tali misure.

7. L'istanza di cui al comma 1 è accompagnata da:

a) una copia del provvedimento straniero che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;

b) una copia dell'atto di nomina dell'amministratore della procedura, qualora la nomina non sia disposta nel provvedimento che apre la procedura;

c) l'attestazione secondo cui la procedura è stata aperta nello Stato in cui il debitore ha il COMI o la dipendenza, qualora tale attestazione non sia contenuta nel provvedimento di apertura;

d) una traduzione in lingua italiana dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c).

8. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il tribunale decide senza indugio. Avverso il provvedimento che accoglie o respinge la domanda di riconoscimento o esecuzione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 129.

9. I provvedimenti stranieri riconosciuti ai sensi delle disposizioni che precedono sono sottoposti alle forme di pubblicità applicate ai provvedimenti italiani equivalenti.

10. Il riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato del COMI:

a) determina gli effetti patrimoniali previsti dalla legge italiana con riguardo a provvedimenti nazionali equivalenti;

b) implica, se del caso, anche il riconoscimento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore;

c) preclude, se l'interesse dei creditori è adeguatamente protetto, l'inizio di azioni individuali, esecutive o cautelari, di terzi e creditori che riguardino beni o attività del debitore situati in territorio italiano; se già pendenti al momento della domanda di riconoscimento, le suddette azioni sono sospese in conformità alla legge italiana dal tribunale che ha pronunciato il riconoscimento, su richiesta dell'amministratore della procedura straniera o del debitore non sprossessato;

d) non osta all'apertura di una procedura concorsuale in Italia a carattere territoriale, fatti salvi gli effetti previsti dalla legge italiana sulla preclusione e sulla sospensione delle azioni di cui alla lettera c);

e) legittima l'amministratore della procedura straniera a intervenire nella procedura italiana previamente aperta;

f) legittima l'amministratore della procedura straniera, in assenza di procedure italiane, a esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato di origine, nonché i poteri attribuiti dalla legge italiana in situazioni equivalenti; nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge straniera, l'amministratore della procedura deve rispettare la legge italiana, in particolare in ordine alle modalità di liquidazione dei beni.

11. Il riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato della dipendenza non osta all'apertura di una procedura concorsuale in Italia relativa allo stesso debitore.

12. Il creditore che ha recuperato una quota del proprio credito nella procedura straniera la cui apertura è stata riconosciuta ai sensi delle disposizioni che precedono partecipa ai riparti effettuati in una procedura italiana soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in questa procedura una quota equivalente.

Articolo 14-*quater*

Cooperazione e comunicazione

1. La comunicazione e cooperazione fra giudici, fra amministratori di procedure di insolvenza e giudici, e fra amministratori di procedure di insolvenza aperte in Stati membri destinatari del Regolamento (UE) 2015/848 è disciplinata dalle norme del medesimo Regolamento.

2. I giudici e gli amministratori nominati nelle procedure aperte in Italia cooperano e comunicano prontamente, nel rispetto della normativa applicabile alla procedura italiana, con giudici e amministratori nominati in procedure straniere la cui apertura è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 14-ter. I giudici e gli amministratori delle procedure aperte in Italia tengono conto che la procedura straniera è stata aperta nello Stato del COMI o della dipendenza del debitore.

3. Nella cooperazione e comunicazione, giudici e amministratori adottano la lingua italiana e, ove non possibile, la lingua inglese.

4. Le spese per la cooperazione e la comunicazione fra uffici giudiziari sono considerate spese di giustizia; quelle degli amministratori con gli uffici giudiziari e tra loro sono considerate spese di procedura.

TITOLO II

Allerta e composizione assistita della crisi

Capo I

Strumenti di allerta

Articolo 15

Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli oneri di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati di cui agli articoli seguenti, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore nel codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

2. Il debitore all'esito dell'allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 19.

3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 22, comma 1, non possono costituire di per sé soli causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi; eventuali patti contrari sono inefficaci.

4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

5. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma restando la competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione della eventuale fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18 ovvero alla istanza del debitore di cui al comma 2.

6. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria ai sensi del Capo III del Titolo VII, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 317, primo comma, lettere a) e b).

7. La pendenza di una delle procedure concorsuali disciplinate dal presente decreto fa cessare gli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli seguenti e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi.

Articolo 16

Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso appositi indici, con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'articolo 27.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Articolo 17

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e tenuto conto del tempestivo scambio di informazioni di cui all'articolo 2409-*septies* del codice civile, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, nel caso assumendo idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie, i soggetti di cui al primo comma informano senza indugio l'organismo di composizione della crisi d'impresa, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, comma 1, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.

3. Ferma restando la prosecuzione dell'esercizio delle loro funzioni, la tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi da parte degli organi di cui al primo comma costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.

4. Al fine di contribuire alla tempestività delle segnalazioni prescritte dal presente articolo, gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al

cliente variazioni o revisioni negli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Articolo 18

Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

1. L'agenzia delle entrate, l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione delle imposte hanno l'obbligo, i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o in mancanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma seguente e che, se entro i successivi tre mesi dall'avviso egli non avrà estinto il proprio debito o raggiunto con essi un accordo, o dato prova di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura concorsuale, essi ne faranno segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso all'organismo di composizione assistita della crisi di impresa di cui all'articolo 19.

2. Ai fini del primo comma, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:

a) per l'agenzia delle entrate quando l'ammontare totale del debito scaduto per l'imposta sul valore aggiunto risulti pari ad almeno la metà del totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente e sia comunque superiore ad euro centomila;

b) per l'istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e comunque superiore alla soglia di euro diecimila;

c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione a carico del debitore superi l'ammontare del cinque per cento del volume di affari risultante dall'ultima dichiarazione fiscale del contribuente, purché superiore alla soglia di euro trentamila, o comunque superi l'importo di euro cinquecentomila; ove si tratti esclusivamente di debiti per imposta sul valore aggiunto, la soglia di riferimento è quella indicata nella lettera a).

3. L'avviso al debitore di cui al primo comma deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ruolo relativo al debito di cui alla lettera c).

4. Scaduto il termine di tre mesi di cui al primo comma senza aver ricevuto alcuna risposta dal debitore, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso all'organismo di composizione assistita della crisi; in presenza di una risposta, la segnalazione va effettuata, sussistendone i presupposti, entro il termine di giorni trenta.

5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alle segnalazioni indicate al primo comma se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui al comma 2 lettere a), b) e c).

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Articolo 19

Organismo di composizione della crisi d'impresa

1. L'organismo di composizione della crisi d'impresa è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al Capo III.

2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al primo comma sono presentate all'organismo di composizione della crisi di impresa costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché l'ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 20.

4. L'organizzazione, il funzionamento, i requisiti e i compensi dell'organismo e dei suoi componenti, fissi e variabili, sono disciplinati con regolamento ministeriale.

5. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.

6. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.

Articolo 20

Nomina e composizione del collegio

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l'istanza del debitore di cui all'articolo 22, comma 1, il referente procede senza

indugio alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, dei quali:

a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali del tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, o da un suo delegato;

b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;

c) uno designato dagli esponenti locali delle associazioni imprenditoriali di categoria, ciascuna delle quali trasmette annualmente all'organismo un elenco contenente un congruo numero di esperti iscritti al suddetto albo, tra i quali il referente individua quello designato dall'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore.

2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in difetto, il referente procede in via sostitutiva alla designazione dell'esperto mancante.

3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui opera l'imprenditore e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.

4. Il referente cura, anche attraverso l'individuazione dell'esperto di cui al primo comma, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità in concreto necessarie per la gestione della crisi, sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Ove riscontri la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al primo comma, lettera b).

7. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati nel numero 15 dell'articolo 2. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto secondo le modalità indicate nei commi precedenti.

8. Nel caso in cui, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, il referente verifichi che si tratta di impresa minore ai sensi del numero 4 dell'articolo 2, convoca il debitore dinanzi all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento competente per territorio indicato dal debitore, o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini della audizione del debitore medesimo e della eventuale prosecuzione della procedura di composizione assistita della crisi.

Articolo 21

Audizione del debitore

1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'organismo convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 20 il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata

di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per la relativa audizione in via riservata e confidenziale.

2. Il collegio individua al suo interno il presidente, il quale designa il relatore, anche nella propria persona, con il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti, ed il segretario, con il compito di verbalizzare l'audizione e le ulteriori riunioni del collegio nonché di redigere le relazioni del collegio.

3. Il collegio, sentito il debitore, ove ritenga, alla luce delle giustificazioni da questi fornite nonché dei dati e delle informazioni assunte, che non sussistano fondati indizi della crisi, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, mandando al referente di darne comunicazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.

4. Qualora sulla base dei medesimi elementi rilevi l'esistenza di fondati indizi della crisi, il collegio individua insieme al debitore le possibili misure idonee a porvi rimedio e fissa il termine entro il quale egli deve riferire in ordine alla loro attuazione.

5. Se allo scadere del termine fissato ai sensi del comma precedente il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, il quale ne dà immediata comunicazione ai soggetti autori delle segnalazioni.

6. Della eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 22, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

Capo III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Articolo 22

Composizione della crisi

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 21, fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.

2. Subito dopo l'avvio delle trattative, il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

3. Ove il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione a concordato

preventivo, il collegio procede su sua richiesta ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

4. L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere forma scritta, resta depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento.

Articolo 23

Misure protettive

1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 21, il debitore che abbia presentato istanza di assistenza per la composizione della crisi può chiedere al tribunale concorsuale di cui all'articolo 31, comma 3, lettera c) competente le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.

2. Il procedimento è regolato dagli articoli 56 e 57. Il tribunale può sentire a chiarimenti i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 20.

3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a sessanta giorni, e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, entro il termine complessivo massimo di centottanta giorni, o comunque non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 1, solo a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 20.

4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 22, e fino alla sua conclusione, il debitore può altresì chiedere al giudice competente ai sensi del primo comma che siano disposti, con provvedimento da pubblicarsi nel registro delle imprese, il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-*duodecies* del codice civile.

5. Le misure concesse ai sensi del presente articolo possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 20 segnala al giudice competente che non vi è possibilità di addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi.

Articolo 24

Conclusione del procedimento

1. Se allo scadere del termine assegnato o prorogato non è stato possibile raggiungere un accordo stragiudiziale con i creditori coinvolti, e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 20 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 41 nel termine di trenta giorni.

2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 22, comma 2, e può altresì dare incarico ai componenti dello stesso collegio di assisterlo ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1; in tal caso, i compensi per le prestazioni rese possono essere complessivamente pattuiti nei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) e la relativa prededuzione segue il regime di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'organismo dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18 che non vi abbiano partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale dalla stessa derivante, con esclusione, in quest'ultimo caso, delle dichiarazioni rese dal debitore.

Articolo 25

Segnalazione al pubblico ministero

1. Nel caso in cui il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 22, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 21, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il pubblico ministero, ove ritenga fondata la notizia di insolvenza, esercita l'iniziativa di cui all'articolo 42, lettera c) entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

Articolo 26

Liquidazione del compenso

1. Il compenso dell'organismo di composizione della crisi di impresa, se non concordato con l'imprenditore in base ai parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 4, è liquidato sulla base dei medesimi parametri dal presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e della eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Articolo 27

Tempestività dell'iniziativa

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 28, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure concorsuali regolate dal presente decreto oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 22 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

a) l'esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà del monte salari complessivo;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) il superamento nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 20 provvede a certificare l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

Articolo 28

Misure premiali

1. L'imprenditore che, nelle condizioni di tempestività di cui all'articolo 27, abbia presentato istanza all'organismo di composizione assistita della crisi seguendo le indicazioni in buona fede, ovvero domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza del presente Codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:

a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa sono ridotti alla misura legale;

b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che la irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 22, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura concorsuale;

c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura concorsuale successivamente aperta;

d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 48 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25;

e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori

chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti;

2. La tempestiva presentazione dell'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa esclude la punibilità dei reati di cui agli articoli 337, 338, 339, 343, 344 e 355 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando a seguito della stessa viene aperta, su iniziativa del debitore, una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti e quando risulta che è stato cagionato un danno di speciale tenuità. La pena è ridotta fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, all'apertura della procedura concorsuale il valore dell'attivo inventariato od offerto ai creditori superi il quinto dell'ammontare dei debiti.

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo I

Giurisdizione concorsuale

Articolo 29

Giurisdizione italiana

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il debitore, in stato di crisi o di insolvenza, ha il centro degli interessi principali nello Stato.

2. Sono fatte salve le norme dell'Unione europea e le convenzioni internazionali.

3. La giurisdizione italiana sussiste altresì quando in Italia si trovano beni che appartengono a imprenditori che hanno il centro degli interessi principali all'estero e non è possibile aprire le procedure di cui al Capo III del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. In tal caso la competenza spetta al Tribunale di Roma.

Articolo 30

Centro degli interessi principali

Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita e, in caso di persona nata all'estero, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Capo II

Competenza

Articolo 31

Competenza per materia e per territorio

1. Il tribunale è competente per il procedimento per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza. La competenza è inderogabile.

2. Il tribunale competente per territorio coincide con quello del luogo ove è individuato il centro degli interessi principali del debitore.

3. In relazione ai soggetti indicati nell'articolo 30 è competente:

a) il tribunale circondariale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza dei debitori sovraindebitati;

b) il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, come modificato dall'articolo 2 primo comma lettera e) del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, per i

procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, secondo i criteri di assegnazione alla sezione specializzata ivi previsti;

c) il tribunale concorsuale individuato nella Tabella allegata al presente Codice per le procedure concorsuali diverse da quelle di cui alle lettere precedenti e secondo i criteri di assegnazione in essa previsti.

Articolo 32

Trasferimento del centro degli interessi principali

Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o, se anteriore, dall'inizio della procedura di composizione assistita della crisi.

Articolo 33

Disposizioni in materia di competenza

1. L'incompetenza è eccepita, a pena di decadenza, nella prima difesa tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

2. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente.

3. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile entro quindici giorni dalla ricezione dell'ordinanza, con decreto richiede la trasmissione degli atti al tribunale dichiaratosi incompetente e dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito dei giudizi di cui all'articolo 53, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile e comunque non oltre trenta giorni, dinanzi alla corte di appello competente. Se la corte di appello competente è la medesima, con l'ordinanza che decide sulla competenza fissa altresì l'udienza per la discussione sulle altre questioni.

Articolo 34

Conflitti di competenza

1. Quando è proposta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza di cui al presente Codice davanti al tribunale competente ai sensi dell'articolo 31, tutte le altre domande, relative all'apertura di un procedimento concorsuale e proposte davanti ad altri tribunali, sono dichiarate improcedibili.

2. Se il tribunale adito preventivamente non è competente, il tribunale adito successivamente può sollevare d'ufficio regolamento di competenza

entro quindici giorni dalla ricezione della notizia della pendenza di altro procedimento.

3. In ogni caso il procedimento avviato preventivamente prosegue sino alla decisione della Corte di cassazione.

4. Quando risultano pendenti più procedimenti relativi al medesimo debitore, prosegue quello aperto per primo, salvo quanto disposto dal secondo comma.

Articolo 35

Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

2. Quando gli atti compiuti nel corso del procedimento svolto presso il tribunale dichiarato incompetente appaiono incompatibili con le esigenze della procedura, il tribunale competente adotta i provvedimenti necessari per l'opportuno coordinamento, secondo le finalità del procedimento.

Articolo 36

Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione

1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore.

2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Capo III

Cessazione dell'attività del debitore

Articolo 37

Cessazione dell'attività

1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l'anno successivo.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di

recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

Articolo 38

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 37.

2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra il proprio interesse e l'eredità non è già stata confusa con il suo patrimonio.

3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 43, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata e uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività concernenti i tre esercizi o anni precedenti la morte o l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale del defunto, se questa ha avuto una minore durata.

4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Articolo 39

Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice.

Articolo 40

Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.

Capo IV

ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Sezione I

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 41

Iniziativa per l'accesso alle procedure concorsuali

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza prevista dal presente Codice è proposta con ricorso del debitore.

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Articolo 42

Iniziativa del pubblico ministero

Il pubblico ministero presenta il ricorso quando l'insolvenza risulta:

- a) nel corso di un procedimento penale o di altro procedimento cui abbia preso parte;
- b) dalla segnalazione proveniente dall'autorità giudiziaria che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento giurisdizionale;
- c) dalla notizia proveniente dall'organismo di composizione assistita della crisi;
- d) da altra denuncia specifica proveniente da pubblico ufficiale o da altro soggetto nominato dalla autorità giudiziaria.

Articolo 43

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un' idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio anteriore.

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 44

Domanda di accesso alla procedura

1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente Sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura.

3. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

4. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 3 non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza

indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del presente Codice della crisi e dell'insolvenza; la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento di cui al periodo precedente.

5. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause diverse da quelle di cui al comma 4, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese ovvero la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza, in caso di persona fisica non imprenditore e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 45

Procedimento unitario

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso.

2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

4. Il debitore si deve costituire fino a tre giorni prima dell'udienza o fino all'udienza, in caso di abbreviazione dei termini. Nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 43 e, a pena di decadenza, proporre l'eccezione di incompetenza nonché l'eventuale domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga assunta in decisione.

6. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico processo. In caso di domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non può essere dichiarata aperta la procedura di

liquidazione giudiziale, salvo i casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 48 e quanto previsto dall'articolo 53, secondo comma.

7. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo al ricevimento.

8. Il tribunale può delegare l'audizione delle parti al giudice relatore, che provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

Articolo 46

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 43, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale e del Registro delle Imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.

2. Il Ministero della giustizia trasmette altresì alla cancelleria le informazioni e i documenti relativi al debitore, risultanti dai registri informatici di cancelleria e relativi in particolare ai procedimenti monitorati ed esecutivi introdotti nei dodici mesi precedenti il ricorso.

Articolo 47

Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue se nessuna altra parte o il pubblico ministero lo prosegue in occasione del primo atto del processo successivo alla rinuncia.

2. Sull'estinzione il giudice provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto, ricorrendone i presupposti, è trasmesso al pubblico ministero, unitamente alla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 46, ai fini dell'eventuale iniziativa di cui all'articolo 42, lettera b).

3. Il cancelliere comunica immediatamente il decreto al registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo alla ricezione, quando la domanda in precedenza vi sia stata iscritta.

Articolo 48

Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. All'udienza il tribunale, sulla domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata:

a) fissa un termine perentorio compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre trenta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta, il piano e la documentazione nel concordato preventivo oppure l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori o grave mutamento delle condizioni o condotta del debitore manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi; al commissario si applica l'articolo 53, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, che il debitore deve assolvere mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato o fino alla conclusione delle trattative o al deposito del relativo accordo di ristrutturazione;

e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o delle parti del procedimento o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui alla lettera b) del primo comma o vi sia stata grave violazione degli obblighi informativi di cui alla lettera c) del primo comma. Nello stesso modo il tribunale provvede quando non concede il termine.

3. I provvedimenti di cui al primo comma possono essere emessi dal tribunale, verificata la regolarità della domanda, anche senza la convocazione all'udienza, quando non siano state proposte istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale è disposta solo in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale e su richiesta di parte.

Articolo 49

Notificazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione è notificato al debitore, al pubblico ministero e alle parti richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il decreto è trasmesso all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è attuata presso l'ufficio del registro delle imprese competente ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

Articolo 50

Effetti del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino all'omologazione il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale può disporre la revoca della concessione del termine disposto ai sensi dell'articolo 48.

2. La domanda di autorizzazione contiene le idonee informazioni sul contenuto del piano o sulle trattative in corso. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.

3. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

4. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

5. Il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 51

Apertura del concordato preventivo e del giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificate le condizioni di cui agli articoli da 89 a 93, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, con decreto:

a) nomina il giudice delegato;

b) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data del voto dei creditori e la relativa comunicazione, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;

c) fissa il termine per la comunicazione ai creditori non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice, dedotta quella già versata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera d).

2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 49.

3. Dopo il deposito dell'accordo di ristrutturazione, il tribunale, verificate le condizioni di cui all'articolo 61, fissa con decreto l'udienza per l'omologazione. Per le eventuali opposizioni si applica il secondo comma dell'articolo 52.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni previste singolarmente dagli articoli 61 o da 89 a 93, sentito il debitore, dispone con decreto motivato la cessazione della procedura.

5. Il decreto è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione; la corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze.

Articolo 52

Omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata entro il termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve

depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

3. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, provvede con sentenza sull'omologazione del concordato.

4. Nello stesso modo il tribunale provvede sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

5. La sentenza che omologa il concordato o l'accordo di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 49 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, si applica l'articolo 53, secondo comma.

Articolo 53

Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso a una procedura di regolazione concordata, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 126, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nelle stesse condizioni provvede quando sia decorso inutilmente o sia stato revocato il termine di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 48, il debitore non abbia depositato le spese di procedura di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 48, nei casi previsti dall'articolo 111, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione non siano stati omologati.

3. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro due giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre novanta giorni dal deposito della sentenza, ovvero centoventi giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima

dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore ad accedere con sollecitudine alle banche dati, ai fini delle ricerche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo, provvedendovi secondo le modalità telematiche, ai sensi degli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; all'accesso del curatore non sono applicati oneri o costi da parte dei gestori delle banche dati stesse.

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 49. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 168 a 176, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, che è immediatamente richiesta dal cancelliere al competente ufficio.

Articolo 54

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale che rigetta la domanda di apertura della liquidazione provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto immediatamente al registro delle imprese.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Con il reclamo di cui al secondo comma, il debitore può chiedere la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte d'appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5 ed è iscritto immediatamente al registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda, già disposta ai sensi del primo comma, secondo periodo.

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 51. Contro la sentenza della corte di appello che decide sul reclamo può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti alla metà. La sentenza della corte d'appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 38 e 39 si computano con riferimento alla sentenza della corte d'appello.

Articolo 55

Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale può essere proposto reclamo dalle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata e, nel caso dell'apertura della liquidazione giudiziale, anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

2. Il ricorso va depositato esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e deve contenere:

- 1) l'indicazione della corte d'appello competente;
- 2) le generalità dell'impugnante;
- 3) l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- 4) a pena di decadenza, l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre per le parti costituite dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, negli altri casi, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.

4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto all'articolo 56. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 57.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria e in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, nel contraddittorio delle parti, assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede sul ricorso con sentenza, entro il termine di trenta giorni dall'esaurimento della trattazione.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 49.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Al controricorso e al ricorso incidentale si applicano gli articoli 370 e 371 del codice di procedura civile, con i termini diminuiti della metà.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza è emesso entro sei mesi dalla proposizione del ricorso.

15. Con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, salva ogni altra condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha agito o resistito in giudizio e, in caso positivo, lo condanna personalmente in solido alle spese dell'intero processo o di singoli atti e al raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, calcolato sulla misura ordinaria dovuta per i processi civili di valore indeterminabile.

Articolo 56

Sospensione della liquidazione o del piano o dell'accordo

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ordinando la inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.

2. La corte può disporre le opportune garanzie a tutela dei creditori e in funzione della continuità aziendale.

3. L'istanza si propone con lo stesso reclamo o con l'atto di costituzione per le altre parti; il presidente, con decreto in calce, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto sia notificata alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.

4. La corte decide con decreto non reclamabile, né ricorribile per cassazione.

Articolo 57

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione

1. Se la liquidazione giudiziale è revocata, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi 129, fermo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Ai fini di cui al presente articolo gli organi della procedura restano in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca.

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui diviene definitiva, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il debitore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione, e in generale stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, previa autorizzazione del tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni e acquisito il parere del curatore.

3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 103.

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte d'appello dispone gli obblighi informativi periodici, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, che il debitore deve assolvere, mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, e sotto la vigilanza del curatore, sino al momento in cui la sentenza diviene definitiva. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è comunicata ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con esclusione in tutto o in parte di tale pubblicità in caso di pregiudizio evidente per la continuità aziendale accertato dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo. In caso di violazione di tali obblighi, accertata dal tribunale con decreto emesso su segnalazione degli organi della procedura o del pubblico ministero e assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 129, il debitore è privato della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, e su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 126, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, rimettendo immediatamente gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3. La notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è effettuata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese e presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nel caso previsto dal comma precedente, su istanza del debitore il tribunale che ha omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca diviene definitiva.

Sezione III

Misure cautelari e protettive

Articolo 58

Misure cautelari e protettive

1. Nel corso del procedimento previsto dall'articolo 45, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Su richiesta del debitore o di coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dei creditori il tribunale può disporre anche il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e dell'impresa, indicandone la durata. Entro il medesimo termine i creditori non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

3. I provvedimenti di cui al secondo comma possono essere richiesti dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito dell'accordo di ristrutturazione, depositando la documentazione di cui all'articolo 61 e una proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 65.

4. Quando i provvedimenti di cui al secondo comma e ogni altro necessario per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti dal debitore che abbia presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dal relativo organismo, la domanda è pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza entro il termine di quindici giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede con decreto motivato fissando la durata delle misure.

5. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può

chiedere i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 44 o, se non risulti depositata la domanda, nella richiesta siano indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

Articolo 59

Procedimento

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il presidente del tribunale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento; ad essa procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico procedimento.

3. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di convocazione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 45, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

4. Le misure disposte hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermate o revocate dal provvedimento che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o pronuncia sull'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione. La pronuncia che conferma la misura può disporre la conservazione degli effetti protettivi stabilendone la durata e le modalità.

4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure.

5. I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 58 possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 54.

TITOLO IV
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO I
PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO E ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

SEZIONE I

Articolo 60

Piani attestati di risanamento

1. L'imprenditore, anche non commerciale, può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

2. Il piano deve avere forma scritta, data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) la definizione delle strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) la specifica indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti per cui si propone la rinegoziazione e lo stato delle trattative;
- d) la specifica indicazione degli apporti di finanza nuova;
- e) l'indicazione e i tempi delle azioni da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 43.

3. Un professionista indipendente designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

4. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

SEZIONE II
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DELL'IMPRENDITORE

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione dei debiti.

1. L'accordo di ristrutturazione dei debiti è stipulato dall'imprenditore, non minore, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.

2. L'accordo deve indicare il piano economico finanziario che ne consente l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 60. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 43.

3. L'accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma che precede.

Articolo 62

Modifiche dell'accordo o del piano.

1. Qualora prima dell'omologazione intervengano modifiche non marginali dell'accordo o del piano o risulti che la situazione dell'impresa le renda necessarie per la realizzazione dell'accordo, è rinnovata l'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo precedente. Ove occorra, il debitore richiede anche il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche non marginali del piano, fermo restando l'accordo già omologato, l'imprenditore, ove non ritenga di proporre un nuovo accordo di ristrutturazione o di far ricorso ad altra procedura prevista dal presente Codice, apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione dell'accordo, richiedendo al professionista indicato al quarto comma dell'articolo precedente il rinnovo dell'attestazione.

3. Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati presso il registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 52.

Articolo 63

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili.

1. Ai creditori che hanno aderito all'accordo di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

2. Nel caso in cui l'efficacia dell'accordo sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

3. Salvo patto contrario, l'accordo di ristrutturazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Articolo 64

Accordi di ristrutturazione agevolati

1. Il limite del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 61 è sostituito dal trenta per cento quando il debitore:

a) non proponga la moratoria dei creditori estranei all'accordo e tale condizione risulti espressamente dall'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 61;

b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

Articolo 65

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. La disciplina di cui agli articoli 61 e seguenti dell'accordo di ristrutturazione si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe.

2. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;

d) i creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

e) il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari ordinari, abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

3. Restano fermi i diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell'accordo.

4. Il provvedimento del tribunale di cui all'articolo 52 è notificato anche ai creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo che possono proporre opposizione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

5. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Articolo 66

Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria intervenuta tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe.

2. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima classe non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista indipendente, designato dal debitore e iscritto nel registro dei revisori legali, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, anche in relazione alle possibili soluzioni della stessa e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera precedente.

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima classe non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

4. La convenzione va notificata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma secondo, lettera d), ai creditori non aderenti per raccomandata o per posta elettronica certificata.

5. Entro trenta giorni dalla notificazione è ammessa opposizione avanti al tribunale del luogo in cui ha sede l'imprenditore diretta ad accertare che la convenzione non produce effetti nei suoi confronti

6. Il tribunale fissa udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti disponendo che il provvedimento venga pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e notificato, a cura dell'opponente, al debitore, ai creditori aderenti e agli altri creditori cui sia stata estesa l'efficacia dell'accordo, almeno dieci giorni prima dell'udienza.

7. Le parti convenute possono costituirsi in giudizio sino a cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 52.

8. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 54.

Articolo 67

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 93 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui agli articoli 60, 64 e 65. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 60, 64 e 65, è depositata presso gli uffici indicati al comma 3 dell'articolo 93. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto

anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Articolo 68

Effetti dell'accordo sulla disciplina societaria

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 61, 64 e 65 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 58 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-*duodecies* del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

CAPO III

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 69

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

1. I debitori di cui all'articolo 2, numero 3, che non sono assoggettabili ad altre procedure regolate in leggi speciali, possono proporre soluzioni della crisi

da sovraindebitamento secondo le norme del presente Capo o del Titolo V, Capo IX.

2. Si applicano, per quanto non previsto e nei limiti di compatibilità con le procedure semplificate di cui al comma precedente, le norme di cui al Titolo III. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall'organismo di cui all'articolo 71. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

3. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

4. La proposizione di una domanda ai sensi del presente Capo comporta la sospensione automatica dei procedimenti esecutivi individuali fino all'emanazione del provvedimento di cui agli articoli 75 o 85 salvo diversa disposizione del giudice competente ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 70

Procedure familiari e procedure collegate

1. Per i membri di una stessa famiglia è possibile la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

2. Ai fini del comma precedente, sono presi in considerazione i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, nonché gli altri nuclei familiari, di unione civile e convivenza di fatto riconosciuti dalla legge.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i vari componenti della famiglia in misura proporzionale alle rispettive entità dei debiti e dell'attivo.

6. Il garante può presentare un piano o un concordato, a seconda della natura del debitore garantito e contestualmente al progetto medesimo. Si applicano i commi precedenti.

7. Nel caso di altre procedure collegate per la sussistenza di beni in cointestazione o per altri motivi, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento, ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 71

Organismi di composizione della crisi

Le procedure di composizione della crisi di cui al presente Capo sono promosse e si svolgono a cura degli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, numero 202, siglabili come "OCC".

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Articolo 72

Il piano di ristrutturazione dei debiti

1. I debitori consumatori possono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il piano ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

2. Il piano è corredato dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della sua famiglia.

3. Il piano può comprendere anche la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. Tali contratti si sciolgono di diritto nel momento in cui il piano viene omologato.

4. Il piano può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Articolo 73

Relazione dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite l'OCC costituito nel circondario del tribunale competente.

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla idoneità ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei tempi e dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2 dell'articolo 287.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 74

Requisiti del piano e condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa Sezione ed è esclusa l'esdebitazione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con grave colpa, frode o malafede.

2. Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Articolo 75

Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta non è inammissibile, dispone con decreto che sia pubblicata in apposita area del sito web del tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi, a tutti i creditori. Nei 20 giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Le successive comunicazioni al creditore saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui provengono le osservazioni o da quello diverso espressamente indicato nel predetto atto.

2. In ogni caso, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, il creditore è onerato della comunicazione all'OCC di un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito presso la cancelleria del giudice che procede.

3. Con il decreto di cui al primo comma, il giudice dispone, anche d'ufficio, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice può altresì disporre le misure protettive analoghe a quelle previste a seguito della domanda di accesso al concordato preventivo.

3. Tutte le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, se l'istanza di revoca non è inammissibile o palesemente infondata, provvede nel contraddittorio, anche scritto, delle parti.

4. Decorsi i termini per le osservazioni di cui al comma 1, nei 10 giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, ne riferisce al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie.

5. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, disposte le modifiche necessarie e risolta ogni altra contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

6. La sentenza di omologa è comunicata ai debitori a mezzo PEC o mediante deposito in cancelleria ed è inserita entro 48 ore sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 55.

7. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al primo comma, contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

8. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate; su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 273 e seguenti.

9. L'istanza di cui al comma precedente può essere presentata da un creditore o dal pubblico ministero nei casi di frode o inadempimento.

10. Contro il decreto di cui al comma 8, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 54.

Articolo 76

Esecuzione del piano

1. Il piano di ristrutturazione dei debiti è eseguito dall'OCC, che risolve le eventuali difficoltà e interpella il giudice nei casi necessari; il debitore è tenuto a collaborare. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.

3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari ed un termine per il loro compimento.

4. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca la sentenza di omologazione e, nella liquidazione del compenso all'OCC, tiene conto della sua diligenza, con possibile esclusione anche dell'intero compenso.

Articolo 77

Revoca dell'omologazione

1. Fermo quanto stabilito al quarto comma dell'articolo 76, il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in tutti i casi di frode o falsità.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento agli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile operarne una modifica.

3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice qualsiasi circostanza che possa comportare la revoca dell'omologazione.

4. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.

5. Sulla richiesta di revoca, il tribunale, convocate le parti od instaurato un contraddittorio scritto, provvede alla revoca con sentenza, reclamabile ai sensi dell'articolo 54, o al rigetto con decreto motivato.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Articolo 78

Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione ai sensi del Capo IX del Titolo V.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma precedente può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'eventuale integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 276.

Sezione III

Concordato minore

Articolo 79

Proposta di concordato

1. I debitori non consumatori, inclusi i professionisti, possono proporre ai creditori un concordato, laddove ciò consenta di proseguire nell'attività imprenditoriale o professionale svolta.

2. In ogni altro caso, il concordato è proponibile solo se contempla l'apporto di apprezzabili risorse esterne.

3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo IV in quanto compatibili.

Articolo 80

La proposta di concordato

1. La proposta di concordato deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il piano ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. La formazione delle classi è sempre facoltativa.

2. Il debitore deve allegare alla proposta:

a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;

d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

3. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Articolo 81

Relazione dell'organismo di composizione della crisi ("OCC")

1. La proposta è formulata tramite l'OCC costituito nel circondario del tribunale competente.

2. La proposta deve contenere o allegare una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei tempi e dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2 dell'articolo 287.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 82

Inammissibilità della domanda

Oltre che nel caso di mancata allegazione dei documenti di cui ai due articoli precedenti, la proposta di concordato è inammissibile quando il debitore non possiede i requisiti dimensionali per accedervi, è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata.

Articolo 83

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta non è inammissibile, verificati anche i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, numero 4, entro 30 giorni dal deposito della stessa dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nel sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano contempra beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai debitori un termine non superiore a 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la loro dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato, con le eventuali contestazioni;

d) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. Il provvedimento è eseguito a cura dell'OCC.

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla data di esecuzione della pubblicità del decreto.

Articolo 84

Adesione alla proposta di concordato

1. Ai fini dell'omologazione è necessario che vi sia il voto favorevole dei creditori rappresentanti più del cinquanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

2. Non sono ammessi al voto sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini di questo fino al quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. Ove i creditori non facciano pervenire alcuna comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

4. Il concordato della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

5. Il concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Articolo 85

Omologazione del piano di concordato

1. Il giudice, verificati la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo precedente, in mancanza di contestazioni, omologa il piano con sentenza, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità, e, quando necessario, la sua trascrizione.

2. Con lo stesso provvedimento, dichiara chiusa la procedura.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice, sentito il debitore per il tramite dell'OCC, lo omologa se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

4. Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

5. Se non concede l'omologa, il giudice dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 273 e seguenti.

6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma precedente può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 54.

Articolo 86

Esecuzione del piano

1. Il concordato è eseguito dall'OCC, che risolve le eventuali difficoltà ed interpella il giudice nei casi necessari; il debitore è tenuto a collaborare.

2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.

3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari e un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolta la procedura e nella liquidazione del compenso all'OCC tiene conto della sua diligenza, potendolo anche escludere del tutto.

4. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile operarne una modifica.

5. La risoluzione nei casi di cui ai due commi precedenti esclude qualsiasi effetto esdebitatorio, sempre che il mancato adempimento sia imputabile al debitore.

Articolo 87

Revoca dell'omologazione

1. L'omologazione può essere revocata dal giudice su istanza di ogni creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in tutti i casi di frode o di falsità. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.

2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice qualsiasi circostanza che possa comportare la revoca dell'omologazione.

4. Il giudice, convocate le parti o instaurato un contraddittorio scritto, provvede con decreto motivato reclamabile ai sensi dell'articolo 54.

5. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Articolo 88

Conversione in procedura liquidatoria

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione ai sensi del Capo IX del Titolo V.

2. Nei casi di frode o di inadempimento, la conversione in procedura liquidatoria può essere chiesta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Capo IV
CONCORDATO PREVENTIVO

Sezione I

PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Articolo 89

Concordato in continuità e liquidatorio

1. Il concordato preventivo, ove la proposta non preveda diversamente, è in continuità aziendale o liquidatorio.

2. In caso di continuità aziendale il piano prevede che l'attività d'impresa è diretta ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio in capo a soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente alla presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata da vantaggi fiscali o dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne aumenta di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

Articolo 90

Presupposti per l'accesso alla procedura

1. Per proporre il concordato l'imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza.

2. La proposta deve fondarsi su un piano che abbia concrete possibilità di realizzazione e presenti i requisiti previsti dall'articolo 92.

3. Il piano deve prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

c) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate;

d) la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per quanto concerne la suddivisione dei creditori privilegiati, dei quali non sia previsto l'integrale pagamento o sia previsto il pagamento dilazionato ai sensi dell'articolo 91 e a seconda dell'oggetto della garanzia; dei creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali del pari non sia previsto l'integrale pagamento; dei creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi; dei creditori proponenti il concordato e delle parti ad essi correlate; dei creditori postergati. Il piano può prevedere la formazione di ulteriori classi.

e) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

4. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

Articolo 91

Moratoria nel concordato in continuità

Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo che precede, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente hanno diritto al voto per l'intero credito.

Articolo 92

Piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 48, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:

1) le principali cause della crisi;

2) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità diretta, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

3) gli apporti di finanza nuova, se previsti;

4) le possibili azioni di responsabilità per il caso di liquidazione giudiziale nei confronti di amministratori, organi di controllo, revisori, soci e soggetti terzi e le prospettive di recupero per entità e tempo;

5) le azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

6) l'indicazione e i tempi delle azioni da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

7) ove sia prevista la continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

2. Il debitore può presentare, insieme alla domanda, la relazione di un professionista indipendente da lui designato che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, nonché, in caso di prevista continuità aziendale, avendo riguardo al miglior soddisfacimento dei creditori.

Articolo 93

Transazione fiscale.

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni

deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 109, primo comma 110. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

4. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 94

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Articolo 95

Proposte concorrenti

1. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato del debitore, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale dallo stesso depositata, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data stabilita per la votazione dei creditori.

2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro

il quarto grado, da parti correlate. Si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.

4. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 92 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui al comma terzo dell'articolo 92 il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 28, lettera d).

6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

9. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima della votazione dei creditori.

Articolo 96

Offerte concorrenti

1. Quando il piano di concordato comprende una offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.

2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.

3. Nei casi indicati ai commi precedenti il commissario invita i potenziali offerenti a far pervenire manifestazioni di interesse a partecipare alla gara nel termine indicato nella pubblicità, non inferiore a giorni trenta. Le modalità con cui deve essere effettuata la pubblicità sono indicate dal tribunale nel proprio decreto.

4. Ove nel termine indicato pervengano manifestazioni di interesse, il tribunale dispone con decreto l'apertura del procedimento competitivo.

5. Il decreto stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.

6. Con il decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili, ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere.

7. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

8. Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per il loro esame, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.

9. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

10. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.

11. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al primo comma.

12. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nei casi previsti dall'articolo 48.

Sezione II

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 97

Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 138, 139, 141 e 142, in quanto compatibili.

3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

4. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale, comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 98

Publicità del decreto.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

Sezione III

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 99

Effetti della presentazione della domanda di concordato

1. Dalla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e sino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

3. Non costituiscono atti di straordinaria amministrazione gli atti elencati al comma precedente che per natura e valore rientrano nell'ordinaria attività d'impresa del debitore.

4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.

5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del secondo comma, debbono svolgersi secondo procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità. L'autorizzazione non può essere concessa quando sia possibile procedervi dopo l'omologazione senza pregiudizio per il miglior soddisfacimento dei creditori.

6. In caso di urgenza, ove possa essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento, il tribunale può autorizzare gli atti previsti al quinto comma senza far luogo alla pubblicità e alle procedure competitive. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.

Articolo 100

Disposizioni speciali nel concordato in continuità

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 102, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici, se il professionista indipendente designato dal debitore ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio.

3. Successivamente al deposito della domanda, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale.

4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara e viene rilasciata in presenza di:

a) una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) ove richiesto dall'ANAC nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione di un operatore ausiliante ai sensi dell'articolo 110, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. In ogni caso, le violazioni in materia contributiva e previdenziali di cui all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

non sono ostative al rilascio del DURC.

6. Fermo quanto previsto dai due commi precedenti, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Articolo 101

Norme applicabili dalla domanda di accesso al concordato preventivo

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 150, nonché da 158 a 167.

2. Si applica l'articolo 148, quarto comma, sostituendo alla liquidazione giudiziale l'impresa ammessa al concordato preventivo.

Articolo 102

Contratti pendenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data in cui il debitore deposita domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Tuttavia il debitore, con istanza autonoma rispetto al ricorso, da depositare in cancelleria unitamente alla prova della sua avvenuta notifica alla controparte, può chiedere l'autorizzazione a sospendere o sciogliere uno o più di tali contratti, qualora la prosecuzione degli stessi non sia coerente con la programmata esecuzione del piano né ad essa funzionale, impedendo o rendendo difficoltosa o antieconomica la continuazione dell'attività aziendale o la liquidazione dei beni, in pregiudizio della fattibilità del concordato.

2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente alla data in cui viene depositata la domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sia presentato anche il piano e la proposta.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla

controparte contrattuale. Di tale importo deve dare evidenza nel piano, quando questo viene presentato, ai fini del calcolo del fabbisogno.

4. La controparte contrattuale può opporsi alla richiesta del debitore depositando in cancelleria una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notifica dell'istanza.

5. Decorso questo termine, sull'istanza di sospensione presentata prima del deposito della proposta e del piano provvede, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Quando siano stati presentati anche la proposta e il piano, provvede con analogo decreto reclamabile il giudice delegato, sia sulla sospensione che sullo scioglimento.

6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.

7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 48; quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

8. Lo scioglimento non viene meno qualora la domanda di concordato non sia accolta o il concordato sia revocato.

9. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

10. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento o entrambi in successione, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente all'anticipato recesso.

11. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato ammette il credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113.

12. L'indennizzo è trattato come credito chirografario anteriore al concordato. Resta tuttavia ferma la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato.

13. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

14. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 103

Prededuzione

I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto, salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignoratizi o con privilegio speciale.

Articolo 104

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologa del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui all'articolo 48 e nei casi previsti dagli articoli 61, 64, 65, 92, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali:

a) all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

b) all'apertura e allo svolgimento di tali procedure, o comunque

c) alla miglior soddisfazione dei creditori.

La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al primo comma.

2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui

l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale, il prosieguo della procedura ovvero le ragioni dei creditori. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza di uno o più dei requisiti dei cui al precedente comma 1, lettera a), b) o c).

3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro quindici giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti come sopra autorizzati.

5. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti come sopra autorizzati non potranno beneficiare della prededuzione laddove risulti congiuntamente che:

a) il ricorso o l'attestazione di cui al precedente secondo comma abbiano esposto dati falsi ovvero omesso informazioni rilevanti o comunque, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra, il debitore abbia commesso altri atti in frode ai creditori;

b) i soggetti che abbiano erogato tali finanziamenti fossero, o potessero essere sulla base dell'ordinaria diligenza, a conoscenza delle predette circostanze.

Articolo 105

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 48 e 92 può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

2. La disciplina di cui al comma precedente si applica al rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale se il debitore concordatario, alla data della presentazione della domanda di concordato,

ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

3 Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 48, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, alle condizioni e termini di cui al primo comma e al secondo comma ultima parte, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria disciplinata dal presente codice.

Articolo 106

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

1. I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in qualunque forma, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.

2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il piano sottostante al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione dei debiti sia risultato, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, manifestamente inattuabile sin dall'origine o basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore abbia compiuto altri atti in frode ai creditori e si possa presumere, sulla base dell'ordinaria diligenza, la conoscenza di dette circostanze da parte dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti stessi;

b) nel corso dell'esecuzione del piano sottostante al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione dei debiti si siano verificati scostamenti tra i dati di piano e i dati consuntivati tali da rendere, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, il predetto piano manifestamente inattuabile.

Articolo 107

Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga all'articolo 2467 codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 104 e 105 si applica, fino all'ottanta per cento del loro ammontare, anche ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma,

inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, prima dell'omologa del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti nel rispetto di quanto previsto in tali disposizioni.

2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sezione IV

PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Articolo 108

Scritture contabili

1. Il giudice delegato, immediatamente dopo la propria nomina ai sensi dell'articolo 51, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. La vidimazione è memorizzata nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Articolo 109

Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 205, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.

3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal precedente comma e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 13, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.

4. Quando la comunicazione prevista dal secondo comma è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 247.

5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti nelle forme ordinarie.

Articolo 110

Operazioni e relazione del commissario.

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per il voto dei creditori.

2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo precedente, secondo comma, almeno dieci giorni della data stabilita per il voto dei creditori.

4. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno dieci giorni prima della data stabilita per il voto.

Articolo 111

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale in via telematica.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 89 a 93.

3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di legge, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Sezione V

VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 112

Discussione e voto dei creditori

1. Il voto dei creditori è espresso per via telematica.

2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro

deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.

2. Almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

3. Almeno dieci giorni prima della data stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.

4. Il commissario giudiziale dà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

5. Fino a cinque giorni prima della data stabilita per il voto dei creditori sono ammesse repliche.

6. I provvedimenti del giudice delegato, pronunciati anche ai sensi dell'articolo seguente, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.

7. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, ovvero utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura dal Ministero della Giustizia o, in difetto, da soggetti terzi di comprovata affidabilità. In ogni caso tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

8. Con successivo decreto, di natura non regolamentare, anche in deroga a quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 115, il Ministro della Giustizia stabilisce e aggiorna le modalità tecniche di svolgimento del procedimento e di manifestazione del voto.

Articolo 113

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.

2. I creditori esclusi possono proporre opposizione alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Articolo 114

Maggioranza per l'approvazione del concordato

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

2. Il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è riportata anche nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al secondo comma dell'articolo 115, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto

per posta elettronica certificata con le modalità previste dal decreto stesso. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

5. I creditori muniti di diritto di prelazione il cui pagamento è dilazionato per oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concordato votano per l'intero ammontare del loro credito.

6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. Sono in conflitto d'interessi i creditori portatori di un interesse in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione.

7. Il creditore che propone il concordato può votare soltanto se nella proposta è previsto il suo classamento. La medesima regola opera per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 115

Adesioni alla proposta di concordato

1. All'esito della votazione per via telematica è redatto dal commissario giudiziale apposito verbale in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Al verbale è allegata, anche su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

2. Il verbale è depositato in cancelleria il giorno successivo alla votazione.

Articolo 116

Mancato raggiungimento delle maggioranze

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 53, secondo comma.

Sezione VI

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 117

Giudizio di omologazione. Mutamento condizioni di fattibilità del piano.

1. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui al primo comma per modificare il voto.

2. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo

4. Se un creditore appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Articolo 118

Chiusura della procedura

La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 119

Cessioni dei beni

1. Se il concordato prevede la cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita

2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 18 delle disposizioni di attuazione del Codice e 131, 139, 141, 142 e 236 in quanto compatibili.

3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 143 e 145, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli sulle vendite della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori a mezzo posta elettronica certificata e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Articolo 120.

Azione di responsabilità in caso di cessione dei beni

1. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. È inopponibile nei confronti del liquidatore e dei creditori sociali l'esclusione dalla cessione da parte della società concordataria dell'azione sociale di responsabilità.

2. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

Articolo 121

Trasformazione, fusione o scissione

Se la proposta prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata solo con l'opposizione all'omologazione. Nelle medesime forme sono proposte le opposizioni dei creditori. Gli effetti di tali operazioni, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, comma primo, 2504-*quater*, comma secondo, e 2506-*ter*, comma quinto, del codice civile. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

Articolo 122

Effetti del concordato per i creditori

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia e salvo patto contrario, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

Articolo 123

Esecuzione del concordato

1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non si è attivato per compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, ne riferisce senza indugio al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, ove l'inadempimento o ritardo possa essere di pregiudizio ai creditori, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in essere in luogo del debitore gli atti a questo richiesti.

4. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

5. Nel caso di proposta di concordato presentata da uno o più creditori, costoro, dopo l'omologazione, possono denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore. La denuncia è proposta con ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale. Con la denuncia i ricorrenti possono chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del terzo comma e, occorrendo, revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Ove nomini un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, qualora la proposta preveda un aumento del capitale sociale della società debitrice, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di aumento del capitale sociale e l'esercizio del diritto di voto nella stessa per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale che ha omologato il concordato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2378-ter e l'art. 2479-ter del codice civile. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.

7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione

delle formalità iscritte, delegando ove opportuno il notaio rogante l'atto di trasferimento.

8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Articolo 124

Risoluzione del concordato

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.

3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento o ritardo ha scarsa importanza.

4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 44 e 45.

Articolo 125

Annullamento del concordato

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 44 e 45.

TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I Imprenditori individuali e società

SEZIONE I Organi preposti alla liquidazione giudiziale

Articolo 126

Presupposti della liquidazione giudiziale

Sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale gli imprenditori che non presentano il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 e che siano in stato di insolvenza.

Articolo 127

Poteri del tribunale concorsuale

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:

- a) provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
- b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
- c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che sia diversamente disposto.

Articolo 128

Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

- a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;

e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

f) fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 133, autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, nei limiti di ciascun grado di giudizio;

g) su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;

h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del Capo III.

i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 135, prescrivendone le modalità.

2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Articolo 129

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione e comunque entro quello di novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

2. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

2) le generalità, il codice fiscale e il domicilio digitale del ricorrente e del suo eventuale procuratore;

3) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova dedotti e dei documenti prodotti.

3. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

4. Il presidente del tribunale o della corte di appello con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al

domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

7. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità, del codice fiscale e del domicilio digitale, del suo eventuale procuratore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

8. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma precedente.

9. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

10. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato, confermando, modificando o revocando il provvedimento reclamato.

Articolo 130 Nomina del curatore

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, secondo i requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure di cui all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del presente Codice.

2. Nei casi in cui l'apertura della liquidazione giudiziale sia dichiarata dalla corte di appello in accoglimento del reclamo previsto dall'articolo 54 o si faccia luogo a sostituzione, per revoca o altra causa, lo stesso tribunale provvede con decreto.

Articolo 131 Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro il secondo giorno successivo alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. In caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero.

Articolo 132 Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Articolo 133

Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura rientranti nell'ambito delle sue funzioni sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che nei procedimenti di accertamento dei crediti e dei diritti mobiliari e immobiliari dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale e in quelli disciplinati dagli articoli 129, 139 e 211.

3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.

Articolo 134

Esercizio delle attribuzioni del curatore

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 203, 205, 208, 210 e 218. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

Articolo 135

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato una prima relazione sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza ed alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

3. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 53, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera f), procede, previa autorizzazione del giudice delegato, ad acquisire:

- a) le informazioni risultanti dalle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) le informazioni risultanti dalla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e copia degli stessi;
- c) l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;

c) la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere ad altre pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

4. Entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore, compiute tutte le verifiche a tal fine necessarie anche con l'ausilio di un coadiutore retribuito nei casi di particolare complessità, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore nonché alla responsabilità del debitore o di terzi, comprensiva di tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.

5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché dei soci e di terzi. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti, allegando le informazioni raccolte sulle responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

6. Nel caso in cui non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 214 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia entro cinque giorni al pubblico ministero.

8. Il giudice delegato dispone la segretezza delle parti delle relazioni contenenti informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo e di terzi nonché le circostanze estranee agli interessi della procedura o che investano la sfera personale del debitore

9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Deposito delle somme riscosse

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate senza indugio sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

2. Il mancato tempestivo deposito è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.

3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.

4. Il mandato è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti.

Articolo 137

Integrazione dei poteri del curatore

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.

2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 218, comma 8.

4. Il limite di cui al terzo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

Articolo 138

Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato decide sul reclamo, sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 129.

Articolo 139

Revoca del curatore

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 129. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

Articolo 140

Sostituzione del curatore

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.

Articolo 141

Responsabilità del curatore

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Ogni annotazione è firmata digitalmente dal curatore, che vi appone altresì la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore tiene la contabilità dell'impresa secondo le regole del codice civile, applicando, in quanto compatibili, i principi contabili inerenti all'attività in svolgimento.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 238, secondo comma, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 236, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

Articolo 142

Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati su sua istanza e con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, previa relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia

che, per il caso di esercizio provvisorio, tengono conto degli eventuali utili e degli effetti conservativi realizzati.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 238, secondo comma. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Articolo 143

Nomina del comitato

1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenendo conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dal primo e dal secondo comma.

5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al giudice delegato.

6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

8. Se la procedura appare poco complessa in relazione al presumibile ammontare dell'attivo e alla qualità del medesimo, nonché al numero dei creditori, può essere omessa la nomina del comitato dei creditori e, nei casi in cui è previsto l'interpello del comitato, i creditori sono invitati a esprimersi singolarmente, anche in via telematica. In tal caso, la mancata espressione del parere equivale a parere favorevole.

Articolo 144

Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo che precede. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

3. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

Articolo 145

Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore e, nei casi previsti dalla legge, ne autorizza gli atti. Esprime pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Le sue deliberazioni sono concisamente motivate.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma precedente gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.

6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

Articolo 146

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 129.

SEZIONE II

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Articolo 147

Beni del debitore

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni.

2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione.

3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, se costituito, o del giudice delegato, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che a costui pervengono durante la procedura, qualora il loro presumibile valore di realizzo risulta inferiore ai costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione.

Articolo 148

Rapporti processuali

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di carattere penale a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

Articolo 149

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

Articolo 150

Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Salvo che la legge disponga diversamente, le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Articolo 151

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

- 1) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, che sono fissati dal giudice delegato, su istanza del debitore, sentiti il curatore e il comitato dei creditori;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- 4) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Articolo 152

Alimenti ed abitazione del debitore

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione. Le controversie concernenti l'applicazione di questa disposizione sono decise dal giudice delegato, sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

Articolo 153

Corrispondenza diretta al debitore

1 Il debitore, se persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

Articolo 154

Obblighi del debitore

1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

3. In caso di legittimo impedimento o altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

SEZIONE III

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Articolo 155

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, nemmeno per crediti sorti nel corso di quest'ultima.

Articolo 156

Concorso dei creditori

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile o esentato dal divieto di cui all'articolo precedente, e ogni diritto sui beni compresi nella procedura deve essere accertato secondo le norme del Capo V, salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 157

Creditori muniti di pegno o assistiti da taluni privilegi speciali mobiliari

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con la relativa prelazione, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Il giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, può autorizzare il creditore pignoratizio o privilegiato a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, che ne abbia fatto istanza, a procedere alla vendita dei beni oggetto della prelazione, stabilendone il tempo e le modalità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, e può anche assegnare al creditore i beni stessi, stabilendone il valore, previa, in entrambi i casi, la loro stima, se non palesemente superflua.

3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.

4. Nel caso in cui non adottati i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare il curatore ad acquisire i beni oggetto della prelazione e a procedere alla loro vendita secondo le modalità previste dall'articolo 221, pagando al creditore

pignoratizio o privilegiato il loro controvalore o, se minore, il ricavato della vendita, al netto delle spese, nei limiti dell'importo del credito ammesso al passivo con prelazione.

Articolo 158

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855 del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto e anche se parzialmente.

4. La prelazione si estende alle spese dell'ammissione del credito al passivo della liquidazione giudiziale, nei limiti di quelle ordinariamente occorrenti.

5. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.

6. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle spese dell'individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

Articolo 159

Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero della successiva fase in cui sono proseguiti i giudizi e le attività a norma dell'articolo 239, fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente per i crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio.

2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 209, 232 e 233. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto

alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

Articolo 160 Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale, soltanto dopo che sono stati ammessi al passivo.

2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

Articolo 161 Crediti infruttiferi

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Articolo 162 Obbligazioni ed altri titoli di debito

I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

Articolo 163 Crediti non pecuniari

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 164 Rendita perpetua e rendita vitalizia

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.

2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 165

Creditore di più coobbligati solidali

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Articolo 166

Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Articolo 167

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

SEZIONE IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Articolo 168

Atti a titolo gratuito

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Contro la trascrizione ogni interessato può proporre reclamo a norma dell'articolo 129.

Articolo 169

Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore.
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Articolo 170

Azioni previste dal codice civile contro gli atti pregiudizievoli ai creditori

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale concorsuale, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Articolo 171

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
 - 1) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
 - 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
 - 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
 - 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della

domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano debitamente attestato di cui all'articolo 60 o di cui all'articolo 288 e in esso adeguatamente indicati; l'esclusione opera altresì con riguardo all'azione revocatoria anche ordinaria; l'esclusione non si applica in caso di attestazione falsa o di dolo o colpa grave dell'attestatore, in caso di dolo o colpa grave del debitore, nel caso in cui al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia sia manifesto lo scostamento tra gli obiettivi del piano e la situazione in atto;

e) gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato, e in essi adeguatamente indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti, eseguiti o costituite dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione; l'esclusione opera altresì con riguardo all'azione revocatoria anche ordinaria;

f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente Codice.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 172

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il

presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

Articolo 173

Pagamento di cambiale scaduta

In deroga a quanto disposto dall'articolo 170, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Articolo 174

Atti compiuti tra coniugi

Gli atti previsti dall'articolo 171, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.

Articolo 175

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia esercitabili solo dal curatore

Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Articolo 176

Effetti della revocazione

1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.

3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

SEZIONE V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Articolo 177

Contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti

1. Quando non diversamente stabilito dai successivi articoli di questa Sezione e da quelli che disciplinano l'esercizio provvisorio dell'impresa del debitore, se un contratto è pendente al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale, la sua esecuzione rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di sciogliersi dal medesimo, ovvero, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo III.

6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti.

Articolo 178

Contratti preliminari

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al contratto preliminare.

2. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

3. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della sua trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

5. Nei casi previsti dal comma precedente, l'immobile è trasferito e consegnato nello stato in cui si trova al promissario acquirente, senza che a quest'ultimo sia consentito di far valere altro diritto che quello di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale, con il privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile, per l'importo corrispondente all'eventuale eccedenza degli acconti da lui pagati in esecuzione del contratto preliminare rispetto al valore dell'immobile trasferitogli. Se invece il valore dell'immobile è superiore a quello degli acconti pagati dal promissario acquirente, quest'ultimo è tenuto a pagare la differenza al curatore.

Articolo 179

Contratti relativi a immobili da costruire

I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Articolo 180

Contratti di carattere personale

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

2. Ai fini di cui al precedente comma, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale ne è stata un motivo determinante.

Articolo 181

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera *b*), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

2. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo tutti i relativi obblighi.

3. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o con affidamento a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

4. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-*decies*, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

5. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-*decies*, sesto comma, del codice civile.

Articolo 182

Locazione finanziaria

1. Nel caso in cui il contratto di locazione finanziaria si sciogla a norma dell'articolo 177 in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 171, terzo comma, lettera *a*).

2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta in sede di verifica del credito e salvo conguaglio in sede di riparto da determinare secondo il ricavato effettivo.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Articolo 183

Vendita con riserva di proprietà

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciogla dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito di restituzione delle rate pagate.

2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Articolo 184

Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Per il prezzo non pagato delle consegne avvenute e dei servizi erogati in precedenza l'altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura.

Articolo 185

Restituzione di cose non pagate

Se la cosa mobile oggetto della vendita il cui prezzo non è stato ancora pagato è già stata spedita al compratore prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest'ultimo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Articolo 186

Contratto di borsa a termine

1. Il contratto a termine concluso, anteriormente alla data di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, in una delle sedi di negoziazione previste nella Parte III, Titolo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, se il termine scade dopo detta data, si scioglie a decorrere dalla stessa.

2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale risulta in posizione a credito; essa è ammessa al passivo della procedura nel caso contrario.

Articolo 187

Associazione in partecipazione

1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.

2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito alla restituzione di quella parte dei suoi conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.

3. Se l'importo delle perdite a suo carico supera quello dei conferimenti che devono essergli restituiti, l'associato è tenuto a versare la differenza al curatore della liquidazione giudiziale aperta nei confronti dell'associante. Nei suoi confronti può essere emesso il decreto previsto dall'articolo 265.

Articolo 188

Conto corrente, mandato, commissione

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

Articolo 189

Contratto di affitto di azienda

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 104-*bis*.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Articolo 190

Contratto di locazione di immobili

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Articolo 191

Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti, se il curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente consenta la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme speciali in materia di appalti pubblici.

Articolo 192

Contratto di assicurazione

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 177, fatto salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 193

Contratto di edizione

Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Articolo 194

Rapporti di lavoro subordinato

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce di per sé motivo di licenziamento e i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente, fatte comunque salve le specifiche previsioni del presente articolo.

2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. In ogni caso il curatore trasmette all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro venti giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa.

3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al

recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dall'istanza ovvero, in caso di più istanze, dall'ultima di queste, assegna in ogni caso un termine al curatore, in misura compresa fra quattro e otto mesi, per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.

5. Decorso il periodo di durata del trattamento di NaspiLG di cui all'articolo che segue per il singolo lavoratore o, comunque, trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, primo comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:

a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni

di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;

b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;

c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alle lettere precedenti, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni sia mancata istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.

c) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;

e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica anche quando si intende procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;

f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;

g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Il presente comma in ogni caso non si applica nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

7. In caso di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

8. Durante l'esercizio provvisorio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 7 del presente articolo, nonché le disposizioni dell'articolo 195, in quanto compatibili.

Articolo 195

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego nella Liquidazione Giudiziale - NASpILG

1. Lo stato di sospensione del rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale è equiparato allo stato di disoccupazione con applicazione, in quanto compatibili, dei servizi e delle misure di politiche attive del lavoro previste dalla disciplina vigente. Al lavoratore compete, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, un trattamento equivalente a quello di NASpI, denominato Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego nella Liquidazione Giudiziale - NASpILG.

2. Il predetto trattamento cessa quando il curatore comunica il subentro nel rapporto di lavoro e non può superare la durata massima prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La NASpI compete, ove ricorrano tutti i presupposti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il tempo successivo a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato previste dal presente articolo ma la sommatoria del trattamento spettante per la fase di sospensione del rapporto e del trattamento spettante per il tempo successivo alla cessazione del rapporto non può superare la durata massima prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. Il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro previsto a pena di decadenza dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, decorre, ai fini della presentazione della domanda per

l'erogazione della NASpILG, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale; la domanda di cui sopra ha effetto anche per il riconoscimento della NASpI successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dal presente articolo.

4. Durante il periodo in cui al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpILG si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre norme in materia di NASpI e ASPI; è esclusa l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Articolo 196

Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione si applicano gli articoli 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e 11 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 197

Clausola arbitrale

1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente Sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

Capo II

Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Articolo 198

Sigilli

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere dal curatore delegata ad altri con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

Articolo 199

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

1. Devono essere consegnati al curatore:

a) il denaro contante;

b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono invece depositati nella cancelleria del tribunale, salvo che il giudice delegato autorizzi il curatore a custodirli personalmente o ad affidarne la custodia a terzi.

3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.

Articolo 200

Inventario

1. Il curatore, rimossi i sigilli che abbia prima eventualmente apposto, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

2. Il curatore, quando occorre, chiede al giudice delegato la nomina di uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, i suoi amministratori o liquidatori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 341 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Articolo 201

Inventario di altri beni

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 155 e 215, il giudice delegato, su istanza della parte interessata o d'ufficio, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di continuare a godere in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Articolo 202

Presenza in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore chiede ai competenti uffici la trascrizione della sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.

Articolo 203

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nella cancelleria del tribunale.

2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 43.

Articolo 204

Fascicolo della procedura

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretezza.

3. Il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni altro interessato a prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti.

4. I creditori possono, senza bisogno di alcuna autorizzazione, prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Capo III

Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Articolo 205

Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base degli elenchi depositati a norma dell'articolo 43 e, delle scritture contabili o dei documenti da lui acquisiti o delle altre informazioni da lui raccolte, appaiono creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei

professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

1) che per poter partecipare al concorso è necessario presentare una domanda redatta con le modalità indicate nell'articolo seguente, anche senza l'assistenza di un difensore, e anche se essi sono titolari di un privilegio o di una garanzia reale;

2) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 12, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 206, comma 3, n. 5);

4) il domicilio digitale assegnato alla procedura.

2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente; in difetto, il curatore invia la comunicazione ai creditori stranieri nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 54 e 88 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

Articolo 206

Domanda di ammissione al passivo

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, nonché di sola partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui o di restituzione o rivendicazione di beni compresi nella procedura, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo precedente, insieme ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

3. Il ricorso contiene:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore nonché il numero di codice fiscale e le coordinate bancarie dell'istante;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la concisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4), il credito è considerato chirografario.

5. Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, numero 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 13, comma 3.

6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

10. Il creditore straniero può redigere il ricorso in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il curatore tuttavia può richiedere la traduzione del ricorso in lingua italiana, a spese del creditore. Se redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle istituzioni dell'Unione, il ricorso è inammissibile se non corredato dalla traduzione in lingua italiana. In ogni caso resta salva l'applicazione ai creditori stranieri del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

Articolo 207

Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo precedente produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 239, proseguono dopo il decreto di chiusura.

Articolo 208

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 206 e predisponde elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 206, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle

conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

4. Il debitore può chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.

Articolo 209

Formazione ed esecutività dello stato passivo

1. Il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 206. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 159;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 211, limitatamente ai crediti accertati, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Articolo 210

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Articolo 211

Impugnazioni

1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta o sia stata disposta l'ammissione apponendo una riserva, anche qualora essa sia diversa da quelle previste dall'articolo 209, secondo comma. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore. L'omessa presentazione di osservazioni a norma dell'articolo 208, secondo comma non preclude l'opposizione.

3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

4. Con l'istanza di revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

Articolo 212 Procedimento

1. Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso, e l'assistenza di un difensore munito di procura, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 210 ovvero, nel caso dell'istanza di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui al quarto comma dell'articolo 211, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale;

3) l'esposizione del contenuto della domanda proposta in fase sommaria, del provvedimento assunto dal giudice delegato, delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova non ammessi dal giudice delegato di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, di cui intende avvalersi. Non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tranne quelli che il ricorrente dimostri di non aver potuto

indicare né produrre anteriormente per causa a lui non imputabile e quelli comunque indispensabili ai fini della decisione.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può altresì delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito telematico di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti.

8. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

9. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito.

10. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.

11. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

12. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza in cui le parti hanno formulato le proprie conclusioni o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

13. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, possono proporre ricorso per cassazione.

14. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

Articolo 213

Domande tardive

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive.

2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 208. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 206 a 212. Il giudice, terminato l'esame delle domande, ove non rinvii per la prosecuzione dell'udienza, aggiorna lo stato passivo sulla base dei provvedimenti assunti e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

3. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre trenta giorni dal momento in cui dimostra di avere avuto contezza della procedura. Costituisce ritardo non imputabile alle società concessionarie per la riscossione e alle agenzie fiscali il tempo previsto dalla legge per il procedimento di iscrizione a ruolo.

Articolo 214

Previsione di insufficiente realizzo

1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

3. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 206 e 213, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 129, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

Articolo 215

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 208, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita,

il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.

3. Nei procedimenti previsti dal presente articolo il debitore può intervenire.

CAPO IV

Esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 216

Esercizio provvisorio dell'impresa del debitore

1. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

2. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

3. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

4. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

5. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

6. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

7. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 227, primo comma, numero 1.

8. Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

Articolo 217

Affitto dell'azienda o di suoi rami

1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo seguente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 221, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.

4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del Capo I del titolo V.

Articolo 218

Programma di liquidazione.

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può comunque non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali possono

richiedere al curatore di procedere alla liquidazione dei beni a loro spese ovvero all'assegnazione in loro favore.

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicate separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicate le azioni giudiziali di qualunque natura, il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine di presumibile completamento della liquidazione dell'attivo. Il termine non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere prolungato a sette anni dal giudice delegato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

7. Il programma è approvato dal comitato dei creditori. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.

SEZIONE II

Vendita dei beni

Articolo 219

Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente Capo è disposta se si prevede che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 221, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.

4. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

5. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

6. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento sono attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

7. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Articolo 220

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

3. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Articolo 221

Modalità della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal giudice delegato. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I dati delle relazioni di stima sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore, o dal delegato alle vendite, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite dal giudice delegato. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 152, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di

titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia attestante la piena funzionalità del sistema informatico realizzato per la gestione, da parte dello stesso Ministero, delle procedure telematiche, nel rispetto dei principi di sicurezza, competitività, trasparenza, le vendite sono effettuate con modalità telematiche secondo la normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ordinare anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.

7. Le offerte di acquisto sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.

10. Quando la vendita è effettuata a norma dei commi 2, 3 e 4, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 585 e 590-*bis* del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

11. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

Articolo 222

Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora

ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 221, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Articolo 223

Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

Articolo 224

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del Capo seguente.

2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 142. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

CAPO V

Ripartizione dell'attivo

Articolo 225

Procedimento di ripartizione

1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 210 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 211, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 155.

2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 211, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura

civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 211, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 211.

3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 138.

4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai giustificativi di avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Articolo 226

Ordine di distribuzione delle somme

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
- 4) per il pagamento dei crediti postergati.

2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

Articolo 227

Disciplina dei crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo III, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 128; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 129.

2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Articolo 228

Conti speciali

1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Articolo 229

Crediti assistiti da prelazione

1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 158 e 159, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 158 e 159, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

Articolo 230

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

I creditori ammessi a norma dell'articolo 213 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Articolo 231

Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 230. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 213, comma 3.

Articolo 232

Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Articolo 233

Scioglimento delle ammissioni con riserva

Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Articolo 234

Restituzione di somme rimosse

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme rimosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Articolo 235

Pagamento ai creditori

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.

Articolo 236

Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura indicando in particolare le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.

2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 208, secondo comma.

4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Articolo 237

Ripartizione finale

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.

4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 238. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 226.

CAPO VI

Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Articolo 238

Casi di chiusura

1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 135.

2. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dal comma sesto dell'articolo 239, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 261, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

Articolo 239

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui al n. 3) del comma 1 dell'articolo 238 non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l'esclusiva legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 148. Per giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.

2. In deroga all'articolo 137, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma secondo.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 240.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 135, quinto comma, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi o procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale.

8. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 238, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

9. Entro dieci giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Articolo 240

Decreto di chiusura

1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'articolo 49.

2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 238, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 129. Contro il decreto della corte d'appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 49 per ogni altro interessato.

4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.

5. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.

Articolo 241

Effetti della chiusura

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.

2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 239.

3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 282 e seguenti.

4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 239, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

Articolo 242

Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione, nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 238, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare

che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.

2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;

b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) numeri 4) e 5) del terzo comma dell'articolo 53, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 55.

4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 49.

5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Articolo 243

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo III.

Articolo 244

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 169, 171 e 172, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 174, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

CAPO VII

Concordato liquidatorio giudiziale

Articolo 245

Proposta di concordato liquidatorio giudiziale

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché

non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se preveda l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.

2. La proposta inoltre può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.

4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del presente Codice e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 282 e seguenti in caso di esdebitazione.

Articolo 246

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 13, comma 3.

2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere

reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 145, comma 4.

3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 245, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Articolo 247

Concordato nel caso di numerosi creditori

Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Articolo 248

Voto nel concordato

1. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 209. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.

2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 90, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che

controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. Sono in conflitto d'interessi i creditori portatori di un interesse in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione.

6. Il creditore che propone il concordato può votare soltanto se nella proposta è previsto il suo classamento. La medesima regola opera per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Articolo 249

Approvazione del concordato

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 246, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

Articolo 250

Giudizio di omologazione

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 49 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col

suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 129.

4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 249, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 49.

Articolo 251

Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 211.

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 236 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 252

Reclamo

1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 55.

4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli oppositori.

6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede con decreto motivato.

12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 49 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, e è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

Articolo 253

Effetti del concordato

1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Articolo 254

Esecuzione del concordato

1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 49. Le spese sono a carico del debitore.

Articolo 255

Risoluzione del concordato

1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato dall'articolo 45. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 242. Avverso di essa si può proporre reclamo ai sensi dell'articolo 55.

5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 242, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Articolo 256

Annullamento del concordato

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo precedente.

3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 242. Avverso di essa si può proporre reclamo ai sensi dell'articolo 55.

Articolo 257

Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 243 e 244.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Articolo 258

Nuova proposta di concordato

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

CAPO VIII

Liquidazione giudiziale e concordato liquidatorio giudiziale delle società

Articolo 259

Doveri degli amministratori e dei liquidatori

Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

Articolo 260

Azioni di responsabilità

1. Il curatore può promuovere o proseguire, anche separatamente:
- a) l'azione sociale di responsabilità;
 - b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, comma 5-*bis*, del codice civile;
 - c) l'azione prevista dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile;
 - d) l'azione prevista dall'articolo 2497, comma quarto, del codice civile;
 - e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Articolo 261

Società con soci a responsabilità illimitata

1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile determina l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma primo non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 45.

4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche da questi ultimi e dai loro creditori personali.

5. Allo stesso modo si procede qualora, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società sia socio illimitatamente responsabile.

6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 55. Nel giudizio di reclamo è prevista la partecipazione necessaria del curatore, del creditore, del socio o del pubblico ministero che hanno proposto la domanda di estensione, nonché del creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 54.

Articolo 262

Liquidazione giudiziale della società e dei soci

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.

2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

3. Il creditore sociale può chiedere di essere ammesso, per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale, anche al passivo delle procedure di liquidazione giudiziale aperte o estese nei confronti dei singoli soci. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso, per l'intero e con il medesimo privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, ove rispondano delle relative obbligazioni. In tal caso, il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.

5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui la procedura di liquidazione giudiziale non è stata personalmente estesa.

Articolo 263

Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

Articolo 264

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

Le disposizioni degli articoli precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai relativi componenti, ove illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente e a coloro che, in base alle norme che li disciplinano, rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell'ente.

Articolo 265

Versamenti ancora dovuti e finanziamenti dei soci a responsabilità limitata

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.

3. Il credito per il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

4. La disposizione di cui terzo comma non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 106.

Articolo 266

Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

Articolo 267

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-*bis*, primo comma, lettera *a*), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 221 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-*ter*, primo comma, lettera *d*), del codice civile.

Articolo 268

Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza

1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società di cui agli articoli 2487 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-*quinquies*, terzo e quarto comma, del codice civile.

3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.

Articolo 269

Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo.

2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2378-*ter* e l'articolo 2479-*ter* del codice civile.

Articolo 270

Proposta di concordato giudiziale della società

1. La proposta di concordato per la società in liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Articolo 271

Effetti del concordato giudiziale della società

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 129.

Articolo 272

Concordato giudiziale del socio

Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.

CAPO IX

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Articolo 273

Liquidazione controllata

1. Il debitore sovraindebitato di cui all'articolo 2, comma 3, può domandare con ricorso al tribunale l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. La domanda può essere presentata, in pendenza di procedure esecutive individuali, anche da un creditore e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.

3. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 274

Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore ai sensi dell'articolo 44, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Articolo 275

Apertura della liquidazione del sovraindebitato

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli precedenti, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 274 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, numero 202; in questo ultimo caso. La scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente. La eventuale deroga deve essere espressamente motivata ed è comunicata al presidente del tribunale;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale devono fare pervenire al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 206;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese.

g) ordina, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti.

3. Gli adempimenti di cui al comma precedente sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, mediante mezzi telematici.

4. Per i casi non regolati dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

Articolo 276

Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al Titolo IV, il giudice concede un termine per la integrazione della domanda.

2. Durante il termine di cui al comma precedente, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del Capo III del Titolo IV. Alla scadenza del termine concesso dal giudice, se il debitore sia rimasto inattivo, ovvero in ogni caso di mancata apertura o di cessazione delle procedure alternative, il giudice provvede ai sensi dei primi due commi dell'articolo 275. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 55 a 59.

3. Con riguardo alla domanda di cui al comma 2, lett. d), dell'articolo 275, trova applicazione per l'istante l'articolo 13, comma 3.

Articolo 277

Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori, procede entro 30 giorni dalla sentenza al suo aggiornamento e notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 275, comma 3, ai nuovi soggetti ivi inseriti. Il termine di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 275 può essere prorogato di 30 giorni.

2. Entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma di massima

in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Il programma è comunicato al giudice delegato ed è depositato in cancelleria.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che non può in ogni caso superare i due anni, salvo proroga fino ad un anno per gravi e giustificati motivi. Nella liquidazione del compenso, il giudice tiene conto del tempo trascorso, della natura delle operazioni effettuate, dei risultati ottenuti e della diligenza impiegata dal liquidatore.

Articolo 278

Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 275, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

2. Entro 15 giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 275.

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima di esse, lo stesso liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Il decreto può essere reclamato davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Articolo 279

Esecuzione del programma di liquidazione

1. La liquidazione è eseguita dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca e di perdita o riduzione del compenso.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

3. Il giudice, su istanza del liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni 15 per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica al giudice il progetto e dopo 7 giorni ne cura l'esecuzione.

5. Se sorgono contestazioni sul progetto, il liquidatore ne verifica dapprima la possibilità di componimento, apportando le modifiche che ritiene opportune. In caso contrario, rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 129.

4. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.

5. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari, anche per la rettifica o integrazione, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

Articolo 280

Chiusura della procedura

La procedura si chiude con decreto, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, ovvero nei casi e con le modalità di cui agli articoli 238 e seguenti, in quanto compatibili.

Articolo 281

Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 275, comma 2, lettera f) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

CAPO X ESDEBITAZIONE

Sezione I Condizioni e procedimento della esdebitazione

Articolo 282

Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti e comporta la inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori aventi la stessa posizione giuridica.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente Capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, primo comma.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 284 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la liquidazione.

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

6. Sono fatti salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

7. Restano in ogni caso esclusi dall'esdebitazione:

(a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

(b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Articolo 283

Condizioni temporali di accesso

1. Fatte salve le eccezioni espressamente stabilite, il termine per il conseguimento del beneficio della esdebitazione è di tre anni, decorrenti dalla data in cui il giudice ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione.

2. Qualora la procedura si chiuda prima del decorso di tre anni, il beneficio dell'esdebitazione può essere riconosciuto nel provvedimento di chiusura.

3. Il termine di cui al primo comma è ridotto a due anni per il debitore che abbia tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi secondo le regole di accesso all'organismo di cui all'articolo 19.

Articolo 284

Condizioni per l'esdebitazione

Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o vi sia stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il beneficio può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato due volte dell'esdebitazione.

Articolo 285

Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 135, della sussistenza, anche negativa, delle condizioni.

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura e al pubblico ministero, nonchè ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 129.

5. L'esdebitazione non pregiudica la prosecuzione dei giudizi e delle operazioni liquidatorie successivi al decreto che la concede, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 238, secondo comma.

6. Qualora dall'esito dei predetti giudizi e operazioni derivi un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte conclusivamente non soddisfatta.

Sezione II

Esdebitazione di diritto e del sovraindebitato

Articolo 286

Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 129, entro trenta giorni.

3. Resta ferma la preclusione di cui all'articolo 284, lettera a).

Articolo 287

Debitore incapiente

1. Il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma precedente deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari al doppio dell'indice ISEE.

3. La domanda di esdebitazione è trasmessa dall'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

e) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

f) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

4. L'OCC, nella domanda, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

5. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà

6. Il giudice, valutata la meritevolezza e in particolare l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

7. Il decreto è comunicato ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice convoca i creditori oppositori in contraddittorio con il debitore o instaura un contraddittorio scritto e decide se confermare o revocare il decreto, con decreto motivato soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 54.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

Capo I

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

Articolo 288

Concordato, accordo di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

1. La domanda di accesso al concordato preventivo può essere proposta congiuntamente e con un unico ricorso, contenente un unico piano, ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, da più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano.

2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 61, 64 e 65.

3. Le domande di cui ai primi due commi non comportano l'unificazione delle rispettive masse attive e passive.

4. La domanda di concordato di gruppo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione di gruppo deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in rapporto all'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati e interferenti rispetto alla scelta di proporre un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche circa la struttura del gruppo e i vincoli partecipativi o contrattuali tra le diverse imprese, indicando altresì il registro delle imprese, ovvero, se più di uno, i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista per l'accesso al concordato e agli accordi di ristrutturazione.

5. Più imprese appartenenti a un medesimo gruppo possono predisporre un piano unitario, rivolto ai rispettivi creditori, avente il contenuto indicato nell'articolo 60, secondo comma e idoneo a consentire il risanamento di ciascuna

esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio complessivo della loro situazione finanziaria. Un professionista indipendente, designato dalle imprese debentrici, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Su richiesta delle imprese debentrici, il piano viene pubblicato nel registro delle imprese.

Articolo 289

Contenuto del piano o dei piani di gruppo

1. I piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, ivi inclusi trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono determinanti ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è indicata nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo.

2. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al primo comma possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti, che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

3. Il tribunale omologa il concordato o l'accordo di ristrutturazione qualora ritenga, alla stregua di una valutazione complessiva del piano unitario o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.

4. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al primo comma esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato qualora ritenga che il pregiudizio non sussista in considerazione dei vantaggi compensativi riconosciuti alle singole società dal piano di gruppo.

Articolo 290

Procedimento di concordato di gruppo

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nella cui circoscrizione si trova il centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base

alle segnalazioni pubblicitarie previste dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, designa un unico giudice delegato e nomina un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo. Può altresì stabilire che il deposito delle somme destinate a sostenere le spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura sia eseguito unitariamente da tutte le imprese del gruppo.

3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno adito alla procedura del concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte relative alle singole imprese del gruppo ricevono il numero di voti necessario ai sensi dell'articolo 114.

6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti dell'impresa assoggettata alla procedura.

7. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.

Capo II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Articolo 291

Liquidazione giudiziale di gruppo

1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di

liquidazione giudiziale unitaria, quando risultino opportune, anche in considerazione dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva e della composizione dei patrimoni delle diverse imprese, oltre che della presenza dei medesimi amministratori, forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando la reciproca autonomia delle loro rispettive masse attive e passive.

2. In tal caso, il tribunale designa un unico giudice delegato e un unico curatore, ferma restando la nomina di un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese e ogni vantaggio rispetto alla liquidazione separata delle singole imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è iniziata la prima procedura di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nella cui circoscrizione si trova il centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alle segnalazioni pubblicitarie previste dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

5. Qualora ravvisi l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

Articolo 292

Proposte di concordato liquidatorio giudiziale

1. Nel caso in cui pendano, anche dinanzi a tribunali diversi, procedure di liquidazione giudiziale di imprese facenti parte di un medesimo gruppo, possono essere presentate proposte di concordato liquidatorio giudiziale, fondate su di un unico piano o su piani reciprocamente collegati e interferenti, ai sensi degli articoli 245 e seguenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al concordato preventivo di gruppo.

Articolo 293

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, anche appartenenti a diverse giurisdizioni, gli obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure sono disciplinati dagli articoli 56 e seguenti del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

Capo III

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti ad un gruppo

Articolo 293-bis

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deve in ogni caso contenere informazioni analitiche relative alla struttura del gruppo e ai vincoli partecipativi o contrattuali fra le diverse società e imprese, indicando altresì il registro delle imprese, ovvero, se più di uno, i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile. Deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, anche appartenenti a diverse giurisdizioni, gli obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure sono disciplinati dagli articoli 56 e seguenti del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015. In tal caso i costi dello scambio di informazioni e della prestazione reciproca di collaborazione sono ripartiti fra le diverse società o imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

Capo IV

Norme comuni

Articolo 293-ter

Azioni revocatorie fra imprese del gruppo

1. Nei confronti delle imprese, anche non insolventi, del gruppo, possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di gestione unitaria, sia nel caso di gestione separata delle singole procedure, azioni revocatorie dirette a

conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale e diretti a spostare risorse ad un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori della prima, qualora la lesione ad essa inferta non sia stata integralmente compensata con l'attribuzione di un corrispondente vantaggio ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

2. La consapevolezza del pregiudizio da parte della società del gruppo beneficiaria dell'atto di disposizione patrimoniale è presunta, salvo prova contraria.

3. Parimenti il curatore può esercitare, ricorrendone i presupposti, l'azione revocatoria degli atti previsti dall'articolo 171 del presente Codice. I termini a ritroso rispetto al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale sono raddoppiati rispetto a quelli previsti dalle citate disposizioni. Si applicano le esenzioni previste dal terzo comma dell'articolo 171 .

Art. 293-quater

Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

1. Il curatore, sia nel caso di gestione unitaria della liquidazione giudiziale, sia nel caso di gestione separata delle singole procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 del codice civile.

2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'art. 2409 del codice civile.

Articolo 293-quinquies

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte, o che queste vantano nei confronti dei primi, sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 169.

2. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 107.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Capo I

Natura e norme applicabili

Articolo 294

Disciplina applicabile e presupposti

1.La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica esclusivamente nei casi previsti:

- a) dalle leggi speciali che disciplinano le imprese di cui all'articolo 296;
- b) dalle leggi speciali, diverse da quelle di cui alla lettera a), che disciplinano la procedura conseguente all'accertamento di irregolarità da parte di autorità amministrative.

Articolo 295

Rinvio alle norme speciali

1.La liquidazione coatta amministrativa delle imprese di cui all'articolo 294, comma 1, lettera a) è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi speciali ad esse applicabili.

2.I rinvii previsti al regio decreto 16 marzo 1942, n.267 si intendono fatti alle disposizioni del presente Codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.

3.Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.

Capo II

Liquidazioni coatte amministrative speciali

Articolo 296

Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa

1. Sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della procedura di liquidazione giudiziale:

a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario, ai sensi degli articoli 80, 99 e 101 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come richiamato dagli artt. 114-quinquies.3 e 114-undecies del medesimo testo unico;

d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) i fondi comuni di investimento, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; i depositari centrali, ai sensi dell'articolo 79-bis decies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) i fondi pensione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al Codice delle assicurazioni private.

2. Sono altresì soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legge 233 del 1986, alle società e agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 82 a 95 del testo unico bancario, in quanto compatibili.

Articolo 297

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa di cui all'articolo 296 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori, o degli organi di controllo interno o delle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o di questa stessa o del pubblico ministero, dichiara tale stato con sentenza.

2. In caso di centro degli interessi principali per il quale sarebbe competente un tribunale che non è sede della sezione specializzata di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e) della legge 24 marzo 2012, n.27, la richiesta è presentata avanti al tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata individuata nella Tabella allegata al presente Codice. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nei sei mesi antecedenti l'apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza.

3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale adotta le misure protettive di cui all'articolo 58 che ritenga opportune nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 45 e l'autorità amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa.

5. La sentenza è immediatamente comunicata, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 55.

7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 54.

Articolo 298

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale, su richiesta del commissario liquidatore, degli organi di controllo interno o delle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 299

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.

2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 175 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.

3. Il commissario liquidatore presenta al Procuratore della Repubblica una relazione in conformità a quanto è disposto dall'articolo 135.

4. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

5. Alle azioni e ai procedimenti previsti nelle leggi speciali si applica l'articolo 36.

Articolo 300

Risoluzione e annullamento del concordato

1. Se il concordato, proposto a seguito delle autorizzazioni prescritte dalle leggi speciali, non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione, con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 255.

2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 256.

3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Capo III

Liquidazioni coatte amministrative ordinarie

Articolo 301

Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione coatta amministrativa

1. Sono assoggettati alle procedure di concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e, se in stato di insolvenza, alla liquidazione giudiziale, gli imprenditori e gli enti, diversi da quelli di cui all'articolo 296, per i quali le leggi speciali prevedono la liquidazione coatta amministrativa, salve le disposizioni sull'amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44.

2. Dopo la pubblicazione della sentenza che accerta lo stato di insolvenza e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, non può essere ordinata la liquidazione coatta amministrativa.

3. La liquidazione coatta amministrativa non può essere ordinata dopo l'ammissione al concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,

4. Quando il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa è stato emanato prima del deposito del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza o ammette il debitore al concordato preventivo o omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, il curatore o il commissario giudiziale chiedono all'autorità che ha la vigilanza sull'impresa di disporre la chiusura della procedura. In caso di mancata nomina del commissario giudiziale il provvedimento è comunicato direttamente dalla cancelleria. Gli organi della liquidazione coatta amministrativa decadono con il provvedimento di chiusura. A seguito della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, le attività di vigilanza degli organi proseguono e sono sospese le attività di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo, fino all'ammissione del concordato preventivo o all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

5. La mancata adozione del provvedimento di chiusura in ogni caso non sospende la procedura di liquidazione giudiziale.

6. In caso di liquidazione giudiziale aperta dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Il curatore può, con l'autorizzazione del tribunale, proseguire il programma di liquidazione già approvato.

Articolo 302

Provvedimento di liquidazione

Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Articolo 303

Organi della liquidazione amministrativa

1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.

2. Con atto motivato, qualora l'importanza dell'impresa o dell'ente lo consigli in relazione al numero dei dipendenti, all'attività svolta, all'entità del passivo e alla natura dell'attivo, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

3. Con il medesimo provvedimento, è altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri; uno di essi è scelto tra i creditori chirografari, gli altri tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o dall'ente o nella materia concorsuale. L'autorità amministrativa di vigilanza nomina il presidente.

Articolo 304

Responsabilità del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 134, 135, 139 e 141, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Articolo 305

Effetti del provvedimento di liquidazione

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 147, 149, 150 e 151 e, in caso di società o persona giuridica o ente, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso di proposizione di un concordato ai sensi dell'articolo 316.

2. Il commissario liquidatore ha la rappresentanza legale dell'impresa o dell'ente, esercita tutte le azioni ad essi spettanti e procede alle operazioni di liquidazione e all'accertamento dello stato passivo.

Articolo 306

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del Titolo V, Capo I, 310

Sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 170.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

Articolo 307

Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

4. Alla liquidazione si applicano gli articoli 217 e 218, in quanto compatibili.

Articolo 308

Relazione del commissario

1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica o un ente, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni trimestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Articolo 309

Poteri del commissario

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli artt. 2393, 2394, 2476 comma 7, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 137 di valore indeterminato o superiore a euro 100.000 o essenziali per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Per gli stessi atti, se di valore pari o

inferiore a euro 100.000, il commissario deve essere autorizzato dal comitato di sorveglianza.

Articolo 310

Comunicazione ai creditori e ai terzi

1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa o dell'ente. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa o dall'ente.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 109, secondo, terzo e quarto comma, in quanto compatibili.

Articolo 311

Domande dei creditori e dei terzi

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 310, ultimo comma.

Articolo 312

Formazione dello stato passivo

1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 310 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa o l'ente ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 310, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Il commissario procede allo stesso modo per le insinuazioni tardive.

2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 211, 212, 213 e 215, sostituiti al giudice delegato il giudice unico incaricato per la trattazione di esse, in relazione a ciascuna procedura, dal presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore.

3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Articolo 313

Liquidazione dell'attivo

1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco, se di valore superiore a euro 100.000, occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza; in caso di vendita per valore inferiore occorre l'autorizzazione del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Articolo 314

Ripartizione dell'attivo

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 226.

2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte

valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 230.

4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 232.

5. Quando, in qualsiasi momento, anche prima che sia compiuta la liquidazione, i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti, il commissario liquidatore chiede l'accertamento dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 315

Chiusura della liquidazione

1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente e liquida il compenso al commissario.

2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 310, comma 4. L'autorità che vigila sulla liquidazione autorizza il commissario, in relazione al numero dei creditori e all'importanza della procedura, a dare notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali o anche siti internet che essa designa.

3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dal deposito in cancelleria per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 129.

4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme 528 dell'articolo 236 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Articolo 316

Concordato della liquidazione

1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, tenuto conto dell'interesse pubblico alla continuità aziendale, può autorizzare l'imprenditore, la società o l'ente in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un

concordato, diretto al soddisfacimento dei creditori, a norma dell'articolo 245, osservate le disposizioni dell'articolo 270, se si tratta di società o enti.

2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 310, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 250, 251 e 252.

5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 253.

6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

7. Alla risoluzione e all'annullamento si applica l'articolo 300.

Capo IV

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

Articolo 317

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 18 la segnalazione dei fondati indizi di crisi a norma degli articoli 16 e seguenti e secondo gli strumenti di allerta di cui al Titolo II;

b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 19; per

il caso di soggetti vigilati comunque rientranti nei limiti dimensionali fissati per l'impresa minore dall'articolo 2, numero 4, è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 17 delle disposizioni di attuazione del presente Codice; l'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione giudiziale.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON LE PROCEDURE PENALI

Capo I

Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Articolo 318

Sequestro preventivo

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale prevale sulla misura cautelare reale del sequestro preventivo avente ad oggetto beni di cui all'articolo 147, ivi compreso il sequestro per equivalente, il sequestro di beni a confisca obbligatoria e il sequestro disposto ai sensi dell'articolo 53 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni di cui all'articolo 151 o beni dei quali, per espressa disposizione normativa, sia vietata la vendita o la detenzione, beni oggetto di abuso edilizio non sanabile o comunque beni non suscettibili di liquidazione.
3. La misura cautelare del sequestro preventivo disposta prima apertura della liquidazione giudiziale perde efficacia dal momento della dichiarazione.
4. La misura cautelare del sequestro preventivo non può essere disposta sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Articolo 319

Dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo

L'inefficacia del sequestro preventivo è dichiarata, su richiesta del curatore, dall'autorità che procede in sede penale e contestualmente è ordinato il dissequestro in favore della liquidazione giudiziale e la consegna dei beni al curatore.

Articolo 320

Legittimazione del curatore

Il curatore è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento cautelare di sequestro preventivo avente ad oggetto beni di cui all'articolo 147 nonché contro il diniego della declaratoria di inefficacia di cui all'articolo 319.

Articolo 321

Revoca o chiusura della liquidazione giudiziale.

1. In caso di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale il sequestro riprende efficacia relativamente ai beni non liquidati.

2. L'efficacia è dichiarata con decreto del giudice penale competente a pronunciarsi nel merito, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale.

3. Il provvedimento di cui al secondo comma è emesso a seguito di comunicazione del curatore al giudice penale. Nella comunicazione sono indicati gli estremi del sequestro preventivo, della dichiarazione dello stato di insolvenza e apertura della procedura della liquidazione giudiziale, del provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco dei beni non liquidati oggetto dell'originario sequestro.

4. Il decreto contenente le disposizioni necessarie ai fini dell'esecuzione del sequestro è comunicato al curatore e a colui al quale i beni sono stati originariamente sequestrati.

5. Il giudice penale, qualora risultino mancanti le condizioni di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, procede ai sensi dell'articolo 323 dello stesso codice.

6. Nel caso in cui il procedimento penale sia stato definito, la comunicazione di cui al comma 3 è diretta al giudice dell'esecuzione che provvede ai sensi dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

Articolo 322

Sequestro conservativo

Sui beni compresi nella liquidazione giudiziale non può essere disposta la misura cautelare del sequestro conservativo penale di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale o di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 2001, n. 231.

Capo II

Liquidazione giudiziale e misure di prevenzione reali

Sezione I

Liquidazione giudiziale successiva al sequestro di prevenzione

Articolo 323

Liquidazione giudiziale su beni sottoposti a sequestro di prevenzione

La liquidazione giudiziale a carico del debitore i cui beni sono sottoposti a misura di prevenzione è aperta, oltre che su ricorso dei soggetti indicati all'articolo 41, secondo comma e ad iniziativa del pubblico ministero nei casi previsti all'articolo 42, su iniziativa del pubblico ministero a seguito di segnalazione dell'amministratore giudiziario.

Articolo 324

Comunicazioni

Il decreto di cui all'articolo 45, comma 1, è notificato all'amministratore giudiziario e comunicato al pubblico ministero.

Articolo 325

Deposito degli atti del procedimento di prevenzione

L'amministratore giudiziario, prima dell'udienza di cui all'articolo 45 deposita:

- a) copia del decreto di sequestro di prevenzione;
- b) elenco dettagliato dei beni oggetto del sequestro, con specifica indicazione dei beni riconducibili al proposto non sottoposti al sequestro e del valore degli stessi;
- c) provvedimento del giudice del tribunale della prevenzione con indicazione della nomina del giudice delegato all'accertamento dei crediti, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data del provvedimento.

Articolo 326

Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

1. La sentenza di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale contiene:

- a) l'indicazione del giudice della prevenzione delegato alla procedura già nominato con il provvedimento del tribunale della prevenzione in conformità all'articolo 325, lettera c);
- b) le generalità dell'amministratore giudiziario;
- c) l'ordine al debitore di depositare entro due giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;
- d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo come indicato nel provvedimento di cui alla lettera c) dell'articolo 325;
- e) l'avviso ai creditori dell'onere di allegare, alla domanda di accertamento dei crediti, oltre ai documenti dimostrativi del credito, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- f) la nomina del curatore.

Articolo 327

Chiusura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale della liquidazione giudiziale, sentito il curatore e, se nominato, il comitato dei creditori, dichiara chiusa la procedura, anche se il sequestro di prevenzione ha avuto per oggetto solo una parte dei beni.

2. Il giudice della prevenzione procede alla verifica di tutti i crediti ai sensi degli articoli 203 e seguenti e dell'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alla liquidazione di tutti i beni, compresi quelli non sottoposti a sequestro di prevenzione o confisca.

3. Il ricavato dalla liquidazione dei beni non sottoposti alla misura di prevenzione è ripartito esclusivamente in favore dei creditori concorsuali. Il ricavato che residua al riparto è restituito al debitore.

Sezione II

Liquidazione giudiziale anteriore al sequestro di prevenzione

Articolo 328

Misure di prevenzione su beni oggetto di liquidazione giudiziale

Il sequestro o la confisca di prevenzione disposti successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale determinano la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 327, primo comma.

Articolo 329

Comunicazioni a cura dell'amministratore giudiziario e del curatore

1. Il sequestro o la confisca di prevenzione sono comunicati, a cura dell'amministratore giudiziario, al giudice delegato e al curatore, con l'elenco dei beni sottoposti al sequestro.

2. Alla comunicazione è allegato il provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c).

3. Il curatore invia comunicazione ai creditori contenente gli estremi del sequestro di prevenzione, l'elenco dei beni sottoposti a sequestro, copia del provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c), l'invito a integrare la documentazione per l'accertamento dei crediti con la prova della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 330

Accertamento dello stato passivo

1. L'accertamento dello stato passivo prosegue davanti al giudice delegato della prevenzione all'adunanza fissata dal tribunale delle misure di prevenzione con il provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c).
2. Per i crediti già ammessi in sede di liquidazione giudiziale la verifica è rinnovata limitatamente al controllo dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
3. Per i crediti non ancora accertati la verifica prosegue ai sensi degli articoli 205 e seguenti e 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
4. Il procedimento iniziato ai sensi degli articoli 211 e seguenti, a seguito di opposizione o impugnazione allo stato passivo, prosegue, se riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione del sequestro, davanti al giudice della prevenzione, che procede ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
5. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento di credito non ammesso in sede di liquidazione giudiziale è inammissibile.

Sezione III

Disposizioni finali

Articolo 331

Riapertura della liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale è riaperta su istanza del pubblico ministero o del curatore in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione. Nelle controversie in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, il curatore subentra all'amministratore giudiziario.

Articolo 332

Liquidazione giudiziale e misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

1. I beni compresi nella liquidazione giudiziale non possono essere oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali dell'amministrazione giudiziaria di cui agli articoli 33 e 34 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o del controllo giudiziario delle aziende di cui all'articolo 34-*bis* decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
2. Le misure di prevenzione di cui al comma che precede cessano al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza su richiesta del curatore.
3. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale è revocata o la procedura si chiude con residuo di beni il curatore lo comunica immediatamente al Tribunale della prevenzione, allegando alla comunicazione l'elenco dei beni già oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca di cui al primo comma, non liquidati. A seguito della comunicazione il Tribunale della

prevenzione, verificata la persistenza delle originarie esigenze, dispone con decreto l'applicazione della misura.

Articolo 333

Rapporti tra liquidazione giudiziale e ipotesi particolari di confisca

Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 12 sexies decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992 n. 356 nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.

Articolo 334

Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.

Capo III

Liquidazione giudiziale e responsabilità amministrativa dell'ente

Articolo 335

Responsabilità amministrativa dell'ente in liquidazione giudiziale

Nel caso di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale resta ferma la responsabilità dell'ente per reati anteriormente commessi.

Articolo 336

Annotazione della notizia di illecito amministrativo dell'ente e dichiarazione di liquidazione giudiziale

1. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene prima dell'annotazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, questa contiene l'indicazione del curatore quale rappresentante dell'ente.

2. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene dopo l'annotazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al nominativo del legale rappresentante è sostituito quello del curatore.

3. Nel caso di cui al comma 2 il curatore, senza ritardo, comunica all'autorità giudiziaria procedente l'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La comunicazione contiene il nominativo, le generalità e la dichiarazione di domicilio del curatore.

Articolo 337

Costituzione in giudizio

1. Il curatore che intende costituirsi nel giudizio penale di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, sentito il comitato dei creditori, deposita la dichiarazione presso la cancelleria dell'autorità procedente ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. La costituzione in giudizio del precedente rappresentante dell'ente decade a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il curatore subentra nel processo penale, nello stato in cui lo stesso si trova.
3. In mancanza di costituzione del curatore il processo prosegue in assenza dell'ente.

Articolo 338

Sanzioni

1. Se all'esito del processo a carico dell'ente è irrogata una sanzione pecuniaria, lo Stato si insinua al passivo della liquidazione giudiziale, e il credito è ammesso con il privilegio previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale per i crediti dipendenti da reato.
2. Non può essere disposta nei confronti dell'ente in liquidazione giudiziale la sanzione amministrativa della confisca di cui all'articolo 9, lettera c) della legge 8 giugno 2001, n. 231.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PENALI

Capo I

Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Articolo 339

Bancarotta fraudolenta

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i

libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Articolo 340

Bancarotta semplice

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Articolo 341

Ricorso abusivo al credito

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Articolo 342

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 339, 340 e 341 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

- 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
- 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Articolo 343

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 339, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 53, comma 3, lettera c) e 154.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Articolo 344

Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

Capo II

Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Articolo 345

Fatti di bancarotta fraudolenta

Si applicano le pene stabilite nell'articolo 339 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale dichiarate insolventi, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'articolo 337, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose la liquidazione giudiziale della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 337.

Articolo 346

Fatti di bancarotta semplice

Si applicano le pene stabilite nell'articolo 340 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Articolo 347

Ricorso abusivo al credito

Si applicano le pene stabilite nell'articolo 341 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Articolo 348

Denuncia di crediti inesistenti

Si applicano le pene stabilite nell'articolo 343 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Articolo 349

Reati dell'institore

All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 339, 340, 341 e 342 si applicano le pene in questi stabilite.

Articolo 350

Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 351

Accettazione di retribuzione non dovuta

Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Articolo 352

Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Articolo 353

Coadiutori del curatore

Le disposizioni degli articoli 350, 351 e 352, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.

Articolo 354.

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore dichiarato insolvente; 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

Articolo 355

Mercato di voto

Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.

Articolo 356

Esercizio abusivo di attività commerciale.

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Articolo 357

Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

Capo III

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Articolo 358

Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di

moratoria di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo si applicano:

- 1) le disposizioni degli articoli 345 e 346 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2) la disposizione dell'articoli 349 agli institori dell'imprenditore;
- 3) le disposizioni degli articoli 350 e 351 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
- 4) le disposizioni degli articoli 354 e 355 ai creditori.

Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste al secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

Articolo 359

Falso in attestazioni e relazioni

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 60 comma 3, 61 comma 4, 62 comma 2, 66 comma 2 lettera d), 91 comma 3, 92 commi 3 e 4, 95 comma 3, 104 comma 2.

espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 360

Liquidazione coatta amministrativa

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 350, 351 e 352.

Capo IV

Disposizioni di procedura

Articolo 361

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

Per reati previsti negli articoli 339, 340, 345 e 346, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 53 e 49.

E' iniziata anche prima del caso previsto dall'articolo 42 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Articolo 362

Costituzione di parte civile

1. Il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore giudiziale e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.